SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2005, n. **256.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. Fondi speculativi dedicati ad operazioni di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»;

Visto l'articolo 37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis* del testo unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni;

Visto l'articolo 3, comma 1, del testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»;

Visto in particolare l'articolo 12-*bis*, comma 7, del regolamento n. 228 del 1999, il quale dispone che i fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni;

Visto altresì l'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, il quale stabilisce che possono essere istituiti fondi speculativi in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)* del TUF;

Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 luglio 2005;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari

1. All'articolo 12-*bis* del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-*bis:*

«I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 52

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 3 e 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.), è il seguente:

«Art. 3 *(Provvedimenti)*. — 1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.».

«Art. 37 *(Struttura dei fondi comuni di investimento)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis)* del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera *c)*, numero 5).

2-*bis*. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art. 46, commi 2 e 3.».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 12-*bis* del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1999, n. 164), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 12-*bis* *(Fondi immobiliari)*. — 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.

2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, numeri 1 e 5, del testo unico, è investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *d)*, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.

3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *d)*. Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:

a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art. 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;

b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera *a)* del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.

4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:

a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare i 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;

b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;

c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento;

d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;

e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera *b)*, non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;

f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.

5. Le cautele di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

6. Le cautele di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)* non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.

7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.

7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.».

— Il testo dell'art. 16 del sucitato decreto ministeriale n. 228 del 1999 è il seguente:

«Art. 16 *(Fondi speculativi)*. — 1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del testo unico.

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non puo superare le duecento unità.

3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 12-*bis* del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, si vedano le note alle premesse.

05G0282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 dicembre 2005.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione presentati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003, adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al MIUR per interventi da realizzare secondo gli strumenti del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), destinando, in particolare, una quota pari a 25 milioni di euro al finanziamento di progetti inerenti temi prioritari nel settore dell'innovazione tecnologica, nelle seguenti aree tematiche:

1) ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione;

2) ricerca e sviluppo di tecnologie per l'interazione multisensoriale e per l'integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi;

Visto il D.D. n. 1911 dell'11 novembre 2003, di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2003;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies» (nel seguito bando ICT) che, in particolare indicava per il finanziamento delle proposte progettuali, da presentarsi nelle predette aree tematiche, risorse pari rispettivamente a 12,5 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 settembre 2004, adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, all'art. 2, nel ripartire la quota di 100 milioni di euro relativa all'anno 2004, prevede l'assegnazione di 75 milioni di euro al MIUR per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del FAR di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, destinando, in particolare, una quota pari a 10 milioni di euro ai progetti inerenti i temi prioritari nelle aree tematiche, già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2003;

Visto il D.D. n. 1572 del 29 novembre 2004, di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2004;

Viste le sessanta domande pervenute a fronte del bando ICT, entro la scadenza prevista del 21 aprile 2004, per una richiesta complessiva di euro 467.971.046,34, di cui quaranta relative alla tematica 1, per un importo di euro 309.003.702,82 e venti relative alla tematica 2 per un importo di euro 158.967.343,52;

Considerato che, in sede di verifica della regolarità della complessiva documentazione acquisita, quattro progetti sono risultati non ammissibili all'iter istruttorio per motivi inerenti il mancato rispetto di specifiche disposizioni del bando;

Vista la metodologia di valutazione dei progetti proposta dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 27 aprile 2004 e descritta nel relativo verbale;

Viste le valutazioni del Comitato, formulate nelle sedute del 13 luglio 2004 e 23 novembre 2004, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche dei gruppi di esperti all'uopo nominati per la tematica 1 e per la tematica 2;

Considerato che il Comitato ha proposto di avviare alla successiva fase istruttoria diciassette progetti, indicati nei relativi verbali;

Effettuate, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie con riferimento ai sopradetti diciassette progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisito il parere conclusivo del Comitato in ordine ai progetti finanziabili, espresso nella seduta del 27 luglio 2005;

Viste le complessive risorse destinate, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 289/2003, dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 e del 20 settembre 2004 al finanziamento di progetti inerenti i predetti temi prioritari, ricomprese nelle disponibilità del Fondo FAR, e pari a 35 Meuro di cui 17,5 Meuro per la tematica 1 e 17,5 Meuro per la tematica 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili al finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies» e ricompresi nell'elenco allegato (allegato 1) sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 2).

2. Gli allegati di cui al precedente comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà a ciascun soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà all'Istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 32.555.050,00, di cui euro 17.102.775,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 15.452.275,00 nella forma di credito agevolato e così suddivise tra le due tematiche:

tema 1 - Risorse complessive per ricerca e formazione euro 15.961.950,00, di cui euro 8.567.125,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 7.394.825,00 nella forma di credito agevolato;

tema 2 - Risorse complessive per ricerca e formazione euro 16.593.100,00, di cui euro 8.535.650,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 8.057.450,00 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1

Elenco progetti ammessi alle agevolazioni

D.M. 593/2000 Art.12 Bando ICT

Tema 1

NProt	Proponenti	Costi da domanda Ricerca	Costi da domanda Formazione	Costi ammessi Ricerca	Costi ammessi Formazione	Agevolazioni Totali Contr. Spesa	Agevolazioni Totali Credito Agev.
4418/IC	**Italdata S.p.A.** MO.M.A. SRL (MODELLI MATEMATECI ED APPLICAZIONI) Sentieri di Innovazione S.R.L. Siemens Informatica S.p.A. Sviluppo Italia Calabria S.C.P.A. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE - DIP.INFORMATICA E AUTOMAZIONE - D.I.A.	7.000.000,00	1.013.000,00	5.300.000,00	700.000,00	2.698.000,00	2.638.000,00
4446/IC	**Txt e-Solutions S.p.A.** ACP SRL BETA 80 S.P.A. C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat CNR - ITIA CNR -ICAR (ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTRE PRESTAZIONI) Consorzio Milano Ricerche Electrolux Logistics Italy S.p.A. Excura S.R.L. HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A. LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA Textileitaly S.R.L. UNIVERSITÀ DI PISA - DIP. DI INFORMATICA VEGITALIA S.P.A.	7.850.000,00	868.600,00	3.200.000,00	500.000,00	1.635.625,00	1.429.325,00
4442/IC	**Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali**	6.497.200,00	915.060,00	2.700.000,00	400.000,00	1.480.000,00	1.440.000,00
4428/IC	**Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E INFORMAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE- EBUSINESS MANAGEMENT SCHOOL ISUFI UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II - DIP.INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE-DIEG	7.502.000,00	1.200.000,00	5.120.000,00	680.000,00	2.753.500,00	1.887.500,00
	Totale Tema 1	**28.849.200,00**	**3.996.660,00**	**16.320.000,00**	**2.280.000,00**	**8.567.125,00**	**7.394.825,00**

Tema 2

NProt	Proponenti	Costi da domanda Ricerca	Costi da domanda Formazione	Costi ammessi Ricerca	Costi ammessi Formazione	Agevolazioni Totali Contr. Spesa	Agevolazioni Totali Credito Agev.
4452/IC	**Elasis S.C.p.A.** C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat Italtel S.p.A. MO.M.A. SRL (MODELLI MATEMATECI ED APPLICAZIONI) NETA SOCIETÀ PER AZIONI Università del Sannio - RCOST CENTRO DI RICERCHE SULLE TECNOLOGIE DEL SOFTWARE UNIVERSITÀ DI PALERMO DIP. TECNOLOGIA MECCANICA PRODUZIONE E INGENERIA GESTIONALE	7.770.970,00	1.062.000,00	5.500.000,00	800.000,00	2.879.550,00	2.732.000,00
4411/IC	**ETNOTEAM S.P.A.** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - DEIS UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA – DIMET	8.100.000,00	900.000,00	5.300.000,00	700.000,00	2.941.250,00	2.521.750,00
4412/IC	**Siemens Informatica S.p.A.** IRIX SRL Italdata S.p.A. L.T.P. LOGISTICA TRASPORTI PIACENZA SRL POLITECNICO DI MILANO TARASCONI TRASPORTI SRL	6.800.000,00	1.120.000,00	2.949.000,00	369.600,00	1.432.250,00	1.275.950,00
4419/IC	**AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A.** Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci – Società Consortile per Azioni DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.R.L. ESSE LIBRI S.P.A. FIN POSILLIPO S.P.A. Flora Pompei S.C.a R.L. LA COMPAGNIA DEI SAPORI SRL MCM MANIFATTURE COTONIERE SPA Network Consulting Group S.R.L. Studio Esposito De Falco S.A.S. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE- DIP.DI SCIENZE ECONOMICHE GESTIONALI E SOCIALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DIP. DI STUDI GIURIDICI,POLITICI E SOCIALI PERSONA MERCATO E ISTRUZIONI - PE.ME.IS. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE - DIP. ING. INNOVAZIONE	6.000.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	495.000,00	1.282.600,00	1.527.750,00
	Totale Tema 2	**28.670.970,00**	**4.082.000,00**	**16.349.000,00**	**2.364.600,00**	**8.535.650,00**	**8.057.450,00**
	TOTALE GENERALE	**57.520.170,00**	**8.078.660,00**	**32.669.000,00**	**4.644.600,00**	**17.102.775,00**	**15.452.275,00**

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4418/ICT del 23/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca

Titolo: KEEN - Knowledge-based Extended Enterprice
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/12/2004
Durata Mesi: 30

• Progetto di Formazione

Titolo: KNOWLEDGE - based Extended Enterprice (KEEN)
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/03/2005
Durata Mesi: 14

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italdata S.p.A.
Avellino (AV)

MO.M.A. SRL (MODELLI MATEMATECI ED APPLICAZIONI)
Atripalda (AV)

Sentieri di Innovazione S.R.L.
Roma (RM)

Siemens Informatica S.p.A.
Milano (MI)

Sviluppo Italia Calabria S.C.P.A.
Cosenza (CS)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE - DIP.INFORMATICA E AUTOMAZIONE - D.I.A.
Roma (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.000.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.900.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.400.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	700.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	32.000,00

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.860.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.860.000,00	€ 525.560,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.040.000,00	€ 400.000,00	€ 1.440.000,00	€ 174.440,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.900.000,00	€ 1.400.000,00	€ 5.300.000,00	€ 700.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

- Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.698.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.998.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	700.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	2.638.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.638.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4446/ICT del 27/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca

Titolo: SFIDA-PMI, Soluzioni Informatiche per Filiere, Distretti ed Associazioni di PMI

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/01/2005

Durata Mesi: 30

• Progetto di Formazione

Titolo: Progetto di formazione sui processi collaborativi e gli ambienti tecnologici di supporto per lo e-business

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/03/2005

Durata Mesi: 18

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Txt e-Solutions S.p.A.
Milano (MI)

ACP SRL
Padova (PD)

BETA 80 S.P.A.
Milano (MI)

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
Orbassano (TO)

CNR - ITIA
Milano (MI)

CNR -ICAR (ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTRE PRESTAZIONI)
Palermo (PA)

Consorzio Milano Ricerche
Milano (MI)

Electrolux Logistics Italy S.p.A.
Porcia (PN)

Exeura S.R.L.
Cosenza (CS)

HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.
Cernusco Sul Naviglio (MI)

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA
Roma (RM)

Textileitaly S.R.L.
Milano (MI)

UNIVERSITÀ DI PISA - DIP. DI INFORMATICA
Pisa (PI)

VEGITALIA S.P.A.
San Marco Argentano (CS)

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT

Allegato 2

• Costo Totale ammesso	Euro	3.700.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.700.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.500.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	500.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 336.000,00	€ 512.500,00	€ 848.500,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 708.000,00	€ 369.500,00	€ 1.077.500,00	€ 81.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 656.000,00	€ 618.000,00	€ 1.274.000,00	€ 419.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.700.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.200.000,00	€ 500.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.635.625,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.135.625,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	500.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	1.429.325,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.429.325,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12• ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4442/ICT del 23/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca
Titolo: ARIS Augmented Reality to Increase Safety
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2004
Durata Mesi: 36

• Progetto di Formazione
Titolo: Master in Metodologie Innovative per la Manutenzione Aeronautica - MIMA
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/11/2005
Durata Mesi: 18

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
Capua (CE)

• Costo Totale ammesso Euro 3.100.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.800.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 900.000,00
- di cui Attività di Formazione Euro 400.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00	€ 400.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00	€ 400.000,00

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12• ICT Allegato 2

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

o RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.480.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.080.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	400.000,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.440.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.440.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4428/ICT del 23/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca

Titolo: DISCoRSO - Distributed Information Systems for CooRdinated Service Oriented Computing
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/01/2005
Durata Mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo: Ingegneri di soluzioni di e-Business per i distretti/filiere di PMI
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/07/2005
Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Roma (RM)

CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE
Milano (MI)

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
Brindisi (BR)

POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E INFORMAZIONE
Milano (MI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE- EBUSINESS MANAGEMENT SCHOOL ISUFI
Lecce (LE)

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II - DIP.INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE-DIEG
Napoli (NA)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.800.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.600.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.520.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	680.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.750.000,00	€ 540.000,00	€ 2.290.000,00	€ 680.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.850.000,00	€ 980.000,00	€ 2.830.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.600.000,00	€ 1.520.000,00	€ 5.120.000,00	€ 680.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.753.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.073.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	680.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	1.887.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.887.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4452/ICT del 27/04/2004

• Tema 2 - Sistemi logistici intelligenti per PMI

• Progetto di Ricerca

Titolo: LOCOSP - Modelli, Architetture e piattaforme per la gestione integrata della logistica della conoscenza nella supply chain dello sviluppo prodotto nel settore automotive

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/01/2005

Durata Mesi: 30

• Progetto di Formazione

Titolo: CLAE - Conoscenze, Capacità e Competenze per la Logistica delle Attività di Engineering

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/06/2005

Durata Mesi: 16

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elasis S.C.p.A.
Pomigliano D'Arco (NA)

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
Orbassano (TO)

Italtel S.p.A.
Settimo Milanese (MI)

MO.M.A. SRL (MODELLI MATEMATECI ED APPLICAZIONI)
Atripalda (AV)

NETA SOCIETÀ PER AZIONI
Osimo (AN)

Università del Sannio - RCOST CENTRO DI RICERCHE SULLE TECNOLOGIE DEL SOFTWARE
Benevento (BN)

UNIVERSITÀ DI PALERMO DIP. TECNOLOGIA MECCANICA PRODUZIONE E INGENERIA GESTIONALE
Palermo (PA)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.300.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.125.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.375.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	800.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.368.000,00	€ 643.000,00	€ 3.011.000,00	€ 671.920,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.035.000,00	€ 348.000,00	€ 1.383.000,00	€ 128.080,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 722.000,00	€ 384.000,00	€ 1.106.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.125.000,00	€ 1.375.000,00	€ 5.500.000,00	€ 800.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.879.550,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.079.550,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	800.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	2.732.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.732.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12• ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4411/ICT del 23/04/2004

• Tema 2 - Sistemi logistici intelligenti per PMI

• Progetto di Ricerca
Titolo: PILOT - Piattaforma di Interoperabilità per la Logistica ed i trasporti
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2004
Durata Mesi: 36

• Progetto di Formazione
Titolo: PILOT - Piattaforma di Interoperabilità per la Logistica ed i trasporti
Inizio e ammissibilità dei costi: 01/06/2005
Durata Mesi: 23

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ETNOTEAM S.P.A.
Milano (MI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - DEIS
Rende (CS)

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - DIMET
Reggio Calabria (RC)

• Costo Totale ammesso Euro 6.000.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.500.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.800.000,00
- di cui Attività di Formazione Euro 700.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.500.000,00	€ 1.800.000,00	€ 5.300.000,00	€ 700.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.500.000,00	€ 1.800.000,00	€ 5.300.000,00	€ 700.000,00

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12• ICT Allegato 2

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.941.250,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.241.250,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	700.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	2.521.750,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.521.750,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT

Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4412/ICT del 23/04/2004

• Tema 2 - Sistemi logistici intelligenti per PMI

• Progetto di Ricerca

Titolo: EASyLOG

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/11/2004

Durata Mesi: 24

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso Specialistico in innovazione e sistemi avanzati per la logistica e i trasporti

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2005

Durata Mesi: 17

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Siemens Informatica S.p.A.
Milano (MI)

IRIX SRL
Piacenza (PC)

Italdata S.p.A.
Avellino (AV)

L.T.P. LOGISTICA TRASPORTI PIACENZA SRL
Piacenza (PC)

POLITECNICO DI MILANO
Milano (MI)

TARASCONI TRASPORTI SRL
Piacenza (PC)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.318.600,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.699.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.250.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	369.600,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 528.000,00	€ 388.000,00	€ 916.000,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.171.000,00	€ 862.000,00	€ 2.033.000,00	€ 369.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.699.000,00	€ 1.250.000,00	€ 2.949.000,00	€ 369.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.432.250,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.062.650,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	369.600,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	1.275.950,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.275.950,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4419/ICT del 23/04/2004

• Tema 2 - Sistemi logistici intelligenti per PMI

• Progetto di Ricerca

Titolo: Realizzazione di una piattaforma software per l'implementazione di sistemi logistici intelligenti (basata sull'integrazione di sistemi di supply chain management con sistemi e-market place) al servizio delle PMI

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/07/2005

Durata Mesi: 24

• Progetto di Formazione

Titolo: Tecnico per la gestione di sistemi logistici intelligenti delle PMI

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/06/2006

Durata Mesi: 14

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A.
Milano (MI)

Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci – Società Consortile per Azioni
Napoli (NA)

DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.R.L.
Guidonia Montecelio (RM)

ESSE LIBRI S.P.A.
Napoli (NA)

FIN POSILLIPO S.P.A.
Napoli (NA)

Flora Pompei S.C.a R.L.
Pompei (NA)

LA COMPAGNIA DEI SAPORI SRL
Bojano (CB)

MCM MANIFATTURE COTONIERE SPA
Frazione Fratte (SA)

Network Consulting Group S.R.L.
Napoli (NA)

Studio Esposito De Falco S.A.S.
Napoli (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE- DIP.DI SCIENZE ECONOMICHE GESTIONALI E SOCIALI
Campobasso (CB)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DIP. DI STUDI GIURIDICI,POLITICI E SOCIALI PERSONA MERCATO E ISTRUZIONI - PE.ME.IS.
Benevento (BN)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE - DIP. ING. INNOVAZIONE
Lecce (LE)

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

• Costo Totale ammesso Euro 3.095.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.560.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.040.000,00
- di cui Attività di Formazione Euro 495.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.441.000,00	€ 997.000,00	€ 2.438.000,00	€ 495.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 119.000,00	€ 43.000,00	€ 162.000,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.560.000,00	€ 1.040.000,00	€ 2.600.000,00	€ 495.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT Allegato 2

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.282.600,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	787.600,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	495.000,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.527.750,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.527.750,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva presentazione da parte della AlSoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. della documentazione utile a comprovare il versamento di mezzi propri in una o più forme consentite dalla normativa e/o l'acquisizione della delibera di indebitamento sul mercato a medio lungo termine, per un importo non inferiore a € 1.200.000,00.

05A11841

DECRETO 5 dicembre 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione della proposta della Commissione FIRB - (seduta dell'8 novembre 2005) - relativa al progetto: «The Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology», relativa all'accordo di programma «Computational tools for systems biology».

IL VICE-MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 623 del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto prot. n. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per € 43.000.000,00 al finanziamento delle proposte progettuali riguardanti l'avviamento dei programmi relativi alle piattaforme tecnologiche;

Tenuto conto che la Commissione, nella seduta del 6 settembre 2005, ha ritenuto che gli interventi del MIUR, relativi alle reti nazionali, rappresentano l'agenda di ricerca di base delle piattaforme tecnologiche;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le modalità ivi indicate, destinando risorse per € 2.500.000,00 all'integrazione del finanziamento dell'accordo di programma «Computational tools for systems biology», ricadente nell'ambito di applicazione delle reti di ricerca di cui alle piattaforme tecnologiche indicate nel decreto ministeriale di riparto del 4 novembre 2004, n. 1410/Ric., sopra menzionato;

Vista la proposta progettuale «The Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology»;

Tenuto conto del parere positivo con prescrizioni espresso dalla Commissione nella seduta dell'8 novembre 2005 in merito alla finanziabilità del progetto sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

1. La proposta della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espressa nella seduta dell'8 novembre 2005, è approvata.

2. Con successivo provvedimento, previa acquisizione della rimodulazione del progetto approvato conforme alle prescrizioni formulate dalla Commissione FIRB, si procederà, ai sensi del predetto decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, alla statuizione della durata, della decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, con definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

Roma, 5 dicembre 2005

Il vice-Ministro: POSSA

05A11881

DECRETO 7 dicembre 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Milano, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata, dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota n. 807 del 27 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A11906

DECRETO 7 dicembre 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia da Torino a Bergamo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con il quale l'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Torino un corso di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede da Torino, via Pio VII, 97, a Bergamo, via Muratori, 3;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota n. 807 del 27 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» abilitato con decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Torino un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da Torino, via Pio VII, 97, a Bergamo, via Muratori, 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A11907

DECRETO 7 dicembre 2005.

Modificazione al decreto 8 novembre 2005, concernente l'autorizzazione, all'«Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (IACP)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Messina, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 31 dicembre 1993 con il quale l'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» è stato riconosciuto idoneo ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo rogersiano nella sede di Roma;

Visto il decreto 29 ottobre 1999 con il quale il decreto 31 dicembre 1993 è stato rettificato nel senso che l'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» è stato autorizzato ad attivare a decorrere dalla stessa data corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi periferiche di Firenze e Messina, oltre che nella sede di Roma;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)»;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Messina da via Pietro Longo, 3, a viale della Libertà, isolato 518, n. 251;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 giugno 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota n. 730 del 28 settembre 2005;

Visto il decreto 8 novembre 2005 con il quale l'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» è stato autorizzato a trasferire la predetta sede periferica di Messina da via Pietro Longo, 3, a viale della Libertà, isolato 518, n. 251;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica delle premesse e del dispositivo del provvedimento di trasferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 8 novembre 2005, citato in premessa, è rettificato nel senso che l'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993, 29 ottobre 1999 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Firenze e Messina, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Messina da via Pietro Longo, 3 a viale della Libertà, isolato 518, n. 251.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A11908

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 novembre 2005.

Disciplina dei lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni del 4 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento individua le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.

Art. 2.

Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia dei lavori può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3.

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni, nonché degli impianti situati al di fuori delle sedi ministeriali, d'importo non superiore a 50.000 euro;

b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e a uso delle Associazioni delle Sale Stampa, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;

c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109 del 1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

d) interventi non programmabili per la sicurezza su locali ed impianti, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.

Art. 4.

Divieto di frazionamento

È vietato l'artificioso frazionamento dei lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 5.

Responsabile del servizio

L'esecuzione dei lavori in economia viene disposta, nell'àmbito degli obiettivi e dei limiti di spesa, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 6.

Relazioni informative

L'amministrazione informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999.

Art. 7.

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 8.

Lavori mediante cottimo

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

3) le condizioni di esecuzione;

4) il tempo di esecuzione dei lavori;

5) le modalità di pagamento;

6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Per i lavori d'importo inferiore a 20.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Art. 9.

Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;

b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 10.

Perizia suppletiva

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 11.

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 12.

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

a) le date di inizio e fine dei lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

h) le eventuali riserve dell'impresa;

i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del presente articolo.

Art. 13.

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 14.

Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 15.

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16.

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 20.000 euro.

Art. 17.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 novembre 2005

Il segretario generale: GUIDA

05A11845

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2005.

Variazione tecnica delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari «Plenum» (registrata al n. 10317) e «Plenum 50 WG» (registrata al n. 11668) dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare 10 giugno 1995, n. 17 (supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successive modifiche, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il decreto dell'8 febbraio 2000, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 10317 il prodotto fitosanitario denominato «Plenum», contenente la sostanza attiva pymetrozine, a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano;

Visto il decreto del 7 maggio 2003, successivamente modificato con decreto del 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 11668 il prodotto fitosanitario denominato «Plenum 50 WG», contenente la sostanza attiva pymetrozine, a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano;

Viste le domande presentate dall'impresa medesima il 30 marzo 2005, e successive integrazioni del 7 aprile 2005, dirette ad ottenere per i prodotti fitosanitari «Plenum» e «Plenum 50 WG» la modifica dell'intervallo di sicurezza sulla lattuga limitatamente alle applicazioni in serra e la fissazione, sulla medesima coltura, di un limite massimo di residuo nazionale provvisorio per la sostanza attiva pymetrozine;

Visto il parere espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla modifica dell'intervallo di sicurezza sulla lattuga limitatamente alle applicazioni in serra e la fissazione, sulla medesima coltura, di un limite massimo di residuo nazionale provvisorio per la sostanza attiva pymetrozine, in attesa della fissazione del limite massimo di residuo comunitario definitivo;

Viste le note del 10 novembre e dell'11 novembre 2005 con le quali l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 25 ottobre 2005 ed ha comunicato di voler produrre il prodotto fitosanitario «Plenum» anche spesso lo stabilimento «Syngenta Crop Protection Monthey SA» - Monthey (Svizzera) in sostituzione dello stabilimento «Syngenta Crop Protection» - Basilea (Svizzera) in quanto non più operativo;

Visti i versamenti effettuati per i prodotti fitosanitari «Plenum» e «Plenum 50 WG» ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari PLENUM (reg. n. 10317) e PLENUM 50 WG (reg. n. 11668), registrati a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano, e preparati in stabilimenti di produzione già autorizzati, relativamente all'intervallo di sicurezza per la coltura della lattuga in serra che viene modificato da 7 a 14 giorni.

Per il prodotto fitosanitario «Plenum» è autorizzata la produzione presso lo stabilimento «Syngenta Crop Protection Monthey SA» - Monthey (Svizzera) in sostituzione dello stabilimento «Syngenta Crop Protection» - Basilea (Svizzera).

Per la sostanza attiva pymetrozine è approvato il seguente limite massimo di residuo nazionale provvisorio che sarà inserito nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria:

prodotti destinati all'alimentazione: lattuga;

limite massimo di residuo: 2 mg/kg.

L'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari considerati è tenuta, per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura entro il 31 dicembre 2005 e ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti in merito alle modifiche apportate.

Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

p. *il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

PLENUM®

Insetticida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pymetrozine puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Cop Protection S.p.A
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10317 del 8.2.2000

Partita n.

kg 1
(g 200x5)

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altra taglia: kg 4 (g 200x20)

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1. Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.
2. Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.
3. Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.
4. Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).
5. Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

(confezione da sacchetti da g)

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Plenum è un insetticida sistemico a base di Pymetrozine, che agisce nei confronti di insetti ad apparato succhiante come afidi ed aleurodidi che infestano le colture orticole, frutticole, floricole ed ornamentali.
Plenum agisce impedendo la nutrizione dell'insetto. Infatti, a seguito dell'applicazione di Pymetrozyne, l'insetto bersaglio stacca lo stiletto dalle parti verdi e si mette in movimento. Dopo qualche giorno sopravviene la morte per inedia.
Questo particolare meccanismo di azione permette di ridurre notevolmente la trasmissione di virus persistenti, non presenta resistenza incrociata con gli attuali insetticidi, e rende Plenum particolarmente selettivo verso gli insetti ed acari utili, sia in campo, che in serra.
Plenum, inoltre, grazie alla elevata sistemia, protegge la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento.

Coltura	Insetto	Dosi g formulato/hl	Dose max Kg formul./ha	litri acqua/ha	giorni tra i trattamenti
Cetriolo, Peperone, Zucchini	Myzus persicae Aphys spp. Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 10
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80 - 100	2	500 - 1000	
Lattuga	Myzus persicae Hiperomyzus lactucae Nasanovia ribis-nigri	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
Melone, Melanzana, Pomodoro	Myzus persicae Aphys spp. Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 10
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80	2	500 - 1000	
Patata	Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
Tabacco	Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae Myzus nicotianae		1	800 - 1500	7 - 14
Pesco	Myzus persicae Brachycaudus niger	40	1	1000 - 1500	7 - 14
Arancio, Limone, Mandarino	Aphis citricola Aphis spp. Toxoptera aurantii	40	1	1500 - 2500	7 - 14
Ornamentali/ Floricole	Myzus persicae Aphys spp.	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80 - 100	2	500 - 1000	

Numero di trattamenti per stagione: 2 afidi, 1 aleurodidi.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Utilizzare il prodotto ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 1 metro per le colture di patata, pomodoro, ortaggi e piante ornamentali ed a 7,5 metri per pesco, agrumi e tabacco.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: cetriolo, peperone, zucchini, melone, melanzana, pomodoro: 3 giorni; lattuga (in pieno campo) patata: 7 giorni; lattuga (in serra), tabacco, pesco: 14 giorni; arancio, limone, mandarino: 21 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

PLENUM®

Insetticida in polvere bagnabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pymetrozine puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10317 del 8.2.2000

Partita n.

g 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
Altri stabilimenti di produzione:
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altra taglia: g 50

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta

PLENUM®

Insetticida in polvere bagnabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:
pymetrozine puro g 25
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10317 del 8.2.2000

Partita n. **g 10**

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
Altri stabilimenti di produzione:
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altra taglia: g 50

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Plenum è un insetticida sistemico a base di Pymetrozine, che agisce nei confronti di insetti ad apparato succhiante come afidi ed aleurodidi che infestano le colture orticole, frutticole, floricole ed ornamentali.
Plenum agisce impedendo la nutrizione dell'insetto. Infatti, a seguito dell'applicazione di Pymetrozyne, l'insetto bersaglio stacca lo stiletto dalle parti verdi e si mette in movimento. Dopo qualche giorno sopravviene la morte per inedia.
Questo particolare meccanismo di azione permette di ridurre notevolmente la trasmissione di virus persistenti, non presenta resistenza incrociata con gli attuali insetticidi, e rende Plenum particolarmente selettivo verso gli insetti ed acari utili, sia in campo, che in serra.
Plenum, inoltre, grazie alla elevata sistemia, protegge la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento.

FOGLIO ILLUSTRATIVO
Modalità di impiego e dosi

Coltura	Insetto	Dosi g formulato/hl	Dose max Kg formul./ha	litri acqua/ha	giorni tra i trattamenti
Cetriolo, Peperone, Zucchini	Myzus persicae Aphys spp. Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 10
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80 - 100	2	500 - 1000	
Lattuga	Myzus persicae Hiperomyzus lactucae Nasanovia ribis-nigri	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
Melone, Melanzana, Pomodoro	Myzus persicae Aphys spp. Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 10
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80	2	500 - 1000	
Patata	Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
Tabacco	Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae Myzus nicotianae		1	800 - 1500	7 - 14
Pesco	Myzus persicae Brachycaudus niger	40	1	1000 - 1500	7 - 14
Arancio, Limone, Mandarino	Aphis citricola Aphis spp. Toxoptera aurantii	40	1	1500 - 2500	7 - 14
Ornamentali/ Floricole	Myzus persicae Aphys spp.	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80 - 100	2	500 - 1000	

Numero di trattamenti per stagione: 2 afidi, 1 aleurodidi.
Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Utilizzare il prodotto ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 1 metro per le colture di patata, pomodoro, ortaggi e piante ornamentali ed a 7,5 metri per pesco, agrumi e tabacco.
Sospendere i trattamenti prima della raccolta: cetriolo, peperone, zucchini, melone, melanzana, pomodoro: 3 giorni; lattuga (in pieno campo), patata: 7 giorni; lattuga (in serra), tabacco, pesco: 14 giorni; arancio, limone, mandarino: 21 giorni.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

PLENUM®

Insetticida in polvere bagnabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:
pymetrozine puro g 25
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10317 del 8.2.2000

kg 1

Partita n.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
Altri stabilimenti di produzione:
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie: g 10-50-100-150-200-250-500

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Plenum è un insetticida sistemico a base di Pymetrozine, che agisce nei confronti di insetti ad apparato succhiante come afidi ed aleurodidi che infestano le colture orticole, frutticole, floricole ed ornamentali.
Plenum agisce impedendo la nutrizione dell'insetto. Infatti, a seguito dell'applicazione di Pymetrozyne, l'insetto bersaglio stacca lo stiletto dalle parti verdi e si mette in movimento. Dopo qualche giorno sopravviene la morte per inedia.
Questo particolare meccanismo di azione permette di ridurre notevolmente la trasmissione di virus persistenti, non presenta resistenza incrociata con gli attuali insetticidi, e rende Plenum particolarmente selettivo verso gli insetti ed acari utili, sia in campo, che in serra.
Plenum, inoltre, grazie alla elevata sistemia, protegge la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento.

Modalità di impiego e dosi

Coltura	Insetto	Dosi g formulato/hl	Dose max Kg formul./ha	litri acqua/ha	giorni tra i trattamenti
Cetriolo, Peperone, Zucchini	Myzus persicae Aphys spp. Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 10
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80 - 100	2	500 - 1000	
Lattuga	Myzus persicae Hiperomyzus lactucae Nasanovia ribis-nigri	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
Melone, Melanzana, Pomodoro	Myzus persicae Aphys spp. Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 10
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80	2	500 - 1000	
Patata	Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
Tabacco	Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae Myzus nicotianae		1	800 - 1500	7 - 14
Pesco	Myzus persicae Brachycaudus niger	40	1	1000 - 1500	7 - 14
Arancio, Limone, Mandarino	Aphis citricola Aphis spp. Toxoptera aurantii	40	1	1500 - 2500	7 - 14
Ornamentali/ Floricole	Myzus persicae Aphys spp.	60 - 80	1	500 - 1000	7 - 14
	Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum	80 - 100	2	500 - 1000	

Numero di trattamenti per stagione: 2 afidi, 1 aleurodidi.
Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Utilizzare il prodotto ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 1 metro per le colture di patata, pomodoro, ortaggi e piante ornamentali ed a 7,5 metri per pesco, agrumi e tabacco.
Sospendere i trattamenti prima della raccolta: cetriolo, peperone, zucchini, melone, melanzana, pomodoro: 3 giorni; lattuga (in pieno campo), patata: 7 giorni; lattuga (in serra), tabacco, pesco: 14 giorni; arancio, limone, mandarino: 21 giorni.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

PLENUM®

Insetticida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pymetrozine puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 10317 del 8.2.2000

g 200

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

syngenta

P L E N U M® 50 WG

Insetticida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pymetrozine puro	g 50
coformulanti	q.b. a g 100

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Salute n. 11668 del 7.5.2003

g 40

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

(confezione da sacchetti da g)

syngenta

PLENUM® 50 WG

Insetticida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pymetrozine puro	g 50
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 11668 del 7.5.2003

Partita n.

g 200
(g 40 x 5)

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Plenum è un insetticida sistemico a base di Pymetrozine, che agisce nei confronti di insetti ad apparato succhiante come afidi ed aleurodidi che infestano le colture orticole, frutticole, floricole ed ornamentali.

Plenum agisce impedendo la nutrizione dell'insetto. Infatti, a seguito dell'applicazione di Pymetrozine, l'insetto bersaglio stacca lo stiletto dalle parti verdi e si mette in movimento. Dopo qualche giorno sopravviene la morte per inedia.
Questo particolare meccanismo di azione non presenta resistenza incrociata con gli attuali insetticidi e rende Plenum particolarmente selettivo verso gli insetti ed acari utili, sia in campo, che in serra.

Modalità di impiego e dosi

Afidi	Specie	Epoca di applicazione	Dose g / 100 litri	Dose max Kg/ettaro
Cocomero, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Patata, Pomodoro, Tabacco, Zucchini. Floricole ed ornamentali	*Aphis spp., Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus nicotianae, Myzus persicae*	Intervenire alla comparsa delle prime colonie	40	0,5
Lattuga	**Nasonovia ribis-nigri Myzus persicae Hiperomyzus lactucae**	Intervenire ad una settimana circa dal trapianto o comunque prima della chiusura del cespo	40	0,5
Pesco	*Myzus persicae, Brachycaudus niger*	Intervenire dalla scamiciatura	40	0,5
Arancio, Limone, Mandarino	**Aphis spp., Aphis citricola, Toxoptera aurantii**	Intervenire tempestivamente alla prima comparsa dell'infestazione	40	0,5
Aleurodidi	**Specie**	**Epoca di applicazione**	**Dose g / 100 litri**	**Dose max Kg/ettaro**
Cocomero, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini. Floricole ed Ornamentali	*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	Intervenire appena si nota la presenza dei primi adulti nella serra	50	1

Numero di trattamenti per stagione: 2 afidi, 1 aleurodidi.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura della vegetazione trattata.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Utilizzare il prodotto ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 1 metro per le colture di patata, pomodoro, ortaggi e piante ornamentali ed a 7,5 metri per pesco, agrumi e tabacco.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: cetriolo, peperone, zucchini, melone, cocomero, melanzana, pomodoro: 3 giorni; lattuga (in pieno campo), patata: 7 giorni; lattuga (in serra), tabacco, pesco: 14 giorni; arancio, limone, mandarino: 21 giorni.

Fitotossicità
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità di eventuali miscele.

Attenzione: durante le operazioni di miscelazione/preparazione e di applicazione del prodotto utilizzare indumenti da lavoro e guanti idonei.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

P L E N U M® 50 WG

Insetticida in granuli idrodisperdibili

Composizione
100 g di prodotto contengono:
pymetrozine puro g 50
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione: SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 11668 del 7.5.2003

Partita n. ***kg 1***

Altre taglie: g 200-250-500; kg 5
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Plenum è un insetticida sistemico a base di Pymetrozine, che agisce nei confronti di insetti ad apparato succhiante come afidi ed aleurodidi che infestano le colture orticole, frutticole, floricole ed ornamentali.

Plenum agisce impedendo la nutrizione dell'insetto. Infatti, a seguito dell'applicazione di Pymetrozine, l'insetto bersaglio stacca lo stiletto dalle parti verdi e si mette in movimento. Dopo qualche giorno sopravviene la morte per inedia.
Questo particolare meccanismo di azione non presenta resistenza incrociata con gli attuali insetticidi e rende Plenum particolarmente selettivo verso gli insetti ed acari utili, sia in campo, che in serra.

Modalità di impiego e dosi

Afidi	Specie	Epoca di applicazione	Dose g / 100 litri	Dose max Kg/ettaro
Cocomero, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Patata, Pomodoro, Tabacco, Zucchini. Floricole ed ornamentali	*Aphis spp., Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus nicotianae, Myzus persicae*	Intervenire alla comparsa delle prime colonie	40	0,5
Lattuga	*Nasonovia ribis-nigri Myzus persicae Hiperomyzus lactucae*	Intervenire ad una settimana circa dal trapianto o comunque prima della chiusura del cespo	40	0,5
Pesco	*Myzus persicae, Brachycaudus niger*	Intervenire dalla scamiciatura	40	0,5
Arancio, Limone, Mandarino	*Aphis spp., Aphis citricola, Toxoptera aurantii*	Intervenire tempestivamente alla prima comparsa dell'infestazione	40	0,5
Aleurodidi	**Specie**	**Epoca di applicazione**	**Dose g / 100 litri**	**Dose max Kg/ettaro**
Cocomero, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini. Floricole ed Ornamentali	*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	Intervenire appena si nota la presenza dei primi adulti nella serra	50	1

Numero di trattamenti per stagione: 2 afidi, 1 aleurodidi.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura della vegetazione trattata.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Utilizzare il prodotto ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 1 metro per le colture di patata, pomodoro, ortaggi e piante ornamentali ed a 7,5 metri per pesco, agrumi e tabacco.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: cetriolo, peperone, zucchini, melone, cocomero, melanzana, pomodoro: 3 giorni; lattuga (in pieno campo), patata: 7 giorni; lattuga (in serra), tabacco, pesco: 14 giorni; arancio, limone, mandarino: 21 giorni.

Fitotossicità
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità di eventuali miscele.

Attenzione: durante le operazioni di miscelazione/preparazione e di applicazione del prodotto utilizzare indumenti da lavoro e guanti idonei.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

05A11844

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2005.

Norme di illuminazione delle gallerie stradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad emanare le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi;

Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938, inerente la «sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001, contenente disposizioni per l'attuazione di interventi di miglioramento della sicurezza nelle gallerie;

Vista la norma UNI 11095/2003 - «Illuminazione delle gallerie stradali», che fornisce le prescrizioni per l'illuminazione delle gallerie in modo da garantire il corretto livello di percezione visiva all'interno delle stesse e nelle zone immediatamente adiacenti;

Considerata la notevole entità, in termini di numero e lunghezza, delle gallerie stradali presenti sul territorio nazionale ed il ruolo strategico che esse svolgono nella rete italiana ed europea;

Considerato l'impatto dell'attuazione del presente decreto, sia in termini di miglioramento della sicurezza stradale e conseguente riduzione dei costi sociali dell'incidentalità, sia in termini di costi necessari per l'adeguamento dei sistemi di illuminazione delle gallerie con attenzione al contenimento dei consumi energetici;

Considerata la necessità di contemperare l'esigenza di realizzare il miglioramento infrastrutturale in tempi ristretti con quella contrapposta di tutelare la regolarità della circolazione stradale mediante l'inserimento di cantieri distribuiti e coordinati nel tempo e nello spazio;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con voto n. 12 emesso dalla quinta sezione in data 4 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 2001, limitatamente agli aspetti illuminotecnici. L'illuminazione delle gallerie stradali ed autostradali, con traffico totalmente o parzialmente motorizzato, esistenti e di nuova realizzazione, deve essere progettata e verificata secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 11095/2003 e secondo quanto previsto nel presente decreto.

2. Il progettista in accordo con la committente può utilizzare modelli e/o sistemi di calcolo diversi purché vengano rispettati e documentati, con assunzione di responsabilità, i livelli di sicurezza e di prestazioni attesi fissati dalla norma.

Art. 2.

Progettazione

1. La progettazione illuminotecnica delle gallerie, ivi compresa quella dei relativi impianti di illuminazione deve essere condotta da un progettista di comprovata esperienza specifica, oltre che nel rispetto della norma UNI 11095/2003, anche in osservanza dei seguenti criteri:

a) ottimizzazione di modalità e tempi di installazione manutenzione, in funzione di:

i. regolarità dell'esercizio della galleria;

ii. sicurezza della circolazione, anche durante le operazioni di manutenzione all'impianto, nei casi in cui sia prevista la circolazione;

b) affidabilità di funzionamento;

c) durabilità dei componenti e del sistema;

d) decadimento dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione (fattore di manutenzione);

e) integrazione dell'impianto di illuminazione con altri eventuali sistemi di sicurezza;

f) ottimizzazione dei costi di installazione, gestione e manutenzione.

2. Nelle gallerie di nuova realizzazione, la determinazione della velocità di progetto illuminotecnico coincide con la velocità di progetto determinata secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001.

3. Nelle gallerie esistenti, la determinazione della velocità di progetto illuminotecnico, quale parametro convenzionale, è effettuata sulla base delle caratteristiche geometriche ed ambientali e, comunque in via cautelativa, dovrà essere non inferiore alla velocità localmente prescritta per il tratto interessato, incrementata di 10 km/h.

4. Ai fini della scelta della luminanza di entrata, la distanza di riferimento va determinata con la velocità di progetto illuminotecnico di cui ai commi 2 e 3 e utilizzando, tra i diagrammi dell'appendice B della UNI 11095/2003, i diagrammi B1 e B2 per strade bagnate e cielo coperto o il diagramma B3 per condizioni di cielo sereno (quest'ultimo diagramma avente valore convenzionale solo ai fini illuminotecnici), applicando poi, tra le sopracitate combinazioni di condizioni del cielo e relativo diagramma, la combinazione che dà luogo alla luminanza di entrata maggiore, da porre a base del dimensionamento dell'impianto di illuminazione.

5. La soglia di 400 m indicata al punto 6.5 della norma UNI 11095/2003 è elevata a 500 m.

Art. 3.

Verifiche

1. Le verifiche illuminotecniche delle gallerie esistenti, in corso di realizzazione e da realizzare, comprese quelle di collaudo e di esercizio, devono essere condotte secondo le indicazioni della norma UNI 11095/2003 con cadenze stabilite, prevedendo, oltre alle verifiche sull'illuminamento, anche misurazioni di luminanza sia inizialmente sia durante la vita dell'impianto con periodicità definita in dipendenza delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso.

Art. 4.

Adeguamento

1. Qualora dalle verifiche eseguite sulle gallerie esistenti, in corso di realizzazione e per le quali sia già stato approvato il relativo progetto illuminotecnico, non risultino soddisfatti i requisiti contenuti nella norma UNI 11095/2003, i relativi sistemi di illuminazione devono essere adeguati, ad eccezione dei casi in cui si sia già provveduto ai sensi delle istruzioni tecniche CIE 88-1990 di cui al decreto ministeriale 5 giugno 2001.

2. I programmi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie stradali esistenti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 2001, devono essere aggiornati in funzione del presente decreto, allo scopo di rendere tutte le gallerie rispondenti alla norma nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità economica dei gestori stradali e con il mantenimento della regolarità dell'esercizio e della sicurezza della circolazione.

3. I programmi di cui al comma 2, relativi alle strade di interesse nazionale, corredati dei risultati delle relative verifiche illuminotecniche, in relazione all'attività di vigilanza svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere trasmessi alla Direzione generale per le strade ed autostrade, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, ai fini anche del comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285/1992.

4. Nelle gallerie da adeguare, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nel periodo che precede tale adeguamento, i gestori stradali devono adottare idonee misure di gestione della circolazione, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 133

05A11947

DECRETO 29 settembre 2005.

Modificazioni ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il programma degli interventi per Roma capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 241 del 4 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Considerato che ai sensi dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) sono stati iscritti nel bilancio dello Stato, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, finanziamenti relativi alla legge n. 396/1990 pari a € 80.000.000,00 per l'annualità 2005 e € 70.000.000,00 per l'annualità 2006;

Visto il verbale della seduta della commissione di Roma capitale del 3 agosto 2005;

Viste le note B3-V-319, B3-V-320, B3-V-321 con le quali è stato richiesto alle amministrazioni non presenti alla riunione di far pervenire, entro 20 giorni eventuali osservazioni, con l'avvertenza che, in caso di mancato riscontro, il verbale della riunione della commissione si sarebbe inteso integralmente approvato;

Considerato che le amministrazioni non presenti alla riunione non hanno fatto pervenire, alla data odierna, alcuna osservazione in merito alle delibere assunte e riportate nel verbale della riunione;

Ritenuto pertanto, che il verbale della riunione della commissione di Roma capitale tenutasi in data 3 agosto 2005 può intendersi integralmente approvato;

Ritenuto di destinare la somma di € 413.165,51 per l'annualità 2005 e € 413.165,51 per l'annualità 2006, per le esigenze di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990;

Ritenuto di approvare le variazioni al titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al definanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili di cui all'allegato B;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato C;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per definanziamenti, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato D;

Ritenuto di ripartire le disponibilità recate dalla legge finanziaria 2005 a favore degli interventi ricompresi nell'allegato E;

Considerato che l'ulteriore copertura finanziaria necessaria, può essere rinvenuta attraverso la rimodulazione delle somme che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del ribasso di gara e riduzioni finanziarie agli interventi inseriti nel programma Roma capitale di titolarità, rispettivamente, di soggetti non istituzionali e del comune di Roma;

Ritenuto altresì di destinare le ulteriori somme derivanti dall'applicazione dei ribassi di gara di interventi di titolarità di soggetti non istituzionali presenti nel programma Roma capitale, alla copertura finanziaria degli interventi compresi nell'allegato E individuati mediante un asterisco;

Ritenuto altresì di destinare le ulteriori somme derivanti dall'applicazione dei ribassi di gara di interventi di titolarità del comune di Roma presenti nel programma Roma capitale, alla copertura finanziaria degli interventi compresi nell'allegato E individuati mediante due asterischi;

Ritenuto di individuare i nuovi interventi da inserirsi nel programma, come sopra descritti, mediante apposito allegato, anche al fine dell'attribuzione del rispettivo codice di identificazione di cui all'allegato F;

Ritenuto di individuare gli interventi da eliminare dal programma indicati nell'allegato G;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del programma degli interventi per Roma capitale, così come definite nel verbale della commissione per Roma capitale nella seduta del 3 agosto 2005:

1.1. Le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, le aggregazioni e le disaggregazioni di interventi di cui all'allegato A, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2. I definanziamenti degli interventi di cui all'allegato B nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di € 20.127.742,57;

1.3. Le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato C, per un complessivo importo di € 8.439.172,10;

1.4. La ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato D, delle somme rinvenienti dai definanziamenti, riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. pari a complessivi € 28.566.914,67;

1.5. La ripartizione degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria 2005, per l'annualità 2005 per un ammontare di € 79.586.834,59 e per l'annualità 2006 per un ammontare di € 69.586.834,59, a favore degli interventi di cui all'allegato E;

1.6. Alla copertura finanziaria degli interventi compresi nell'allegato E, individuati mediante uno o due asterischi, si fa fronte mediante le somme rinvenienti dai ribassi d'asta e/o delle minori occorrenze finanziarie di interventi di titolarità rispettivamente di soggetti non istituzionali e del comune di Roma, presenti nel programma Roma capitale. Tali interventi potranno essere realizzati dopo l'avvenuto accertamento della copertura finanziaria;

1.7. L'inserimento nel programma dei nuovi interventi, come inseriti negli allegati A, D ed E, e riepilogati nell'allegato F;

1.8. Le espunzioni dal programma degli interventi di cui all'allegato G;

1.9. A valere sui fondi della predetta legge finanziaria, è altresì destinata la somma di € 413.165,51 per l'annualità 2005 e € 413.165,51 per l'annualità 2006, per le esigenze di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 141

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
b1.2.24	COMUNE DI ROMA	Concorso di idee per la progettazione del monumento in memoria dei caduti di Nassiriya in luogo dell'obelisco di Axum	€ 250.000,00
Modifica Titolo			
b1.2.24	COMUNE DI ROMA	Realizzazione del monumento in memoria dei caduti di Nassiriya in luogo dell'obelisco di Axum	€ 250.000,00

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
c3.1.12	CROCE ROSSA ITALIANA	Progettazione ed avvio della ristrutturazione del complesso di Via Ostiense n. 129 da destinarsi al Centro	€ 3.615.198,29
Modifica Titolo			
c3.1.12	CROCE ROSSA ITALIANA	Centro di formazione, uffici e foresteria della CRI	€ 3.615.198,29

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
c3.1.8	PROVINCIA DI ROMA	Recupero e restauro Palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	2123547,44
c3.1.8.1	PROVINCIA DI ROMA	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini-completamento-III stralcio	€ 671.393,97
Aggregazione e cambio titolo			
c3.1.8	PROVINCIA DI ROMA	Restauro e recupero di Palazzo Valentini (Roma)	€ 2.794.941,41

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzioni di stanziamento (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Riduzione
e3.2.1	Acquisizione aree, progettazioni e avvio della realizzazione della Città della Scienza e di strutture culturali connesse	Comune di Roma	€ 20.127.742,57

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Importo
b1.2.9	Musei Capitolini: Ristrutturazione, sistemazione del Giardino Romano	Comune di Roma	334.150,27
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: interventi di adeguamento, restauro delle facciate e restauro interno	Comune di Roma	1.293.307,31
b1.2.17	Casina del Salvi (parco del Celio): lavori di allestimento museale	Comune di Roma	74.136,30
b1.3.1	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni	Comune di Roma	1.459,05
b1.6.19	Palazzo Senatorio	Comune di Roma	780.980,64
b1.6.24	Interventi di consolidamento e restauro delle Mura Aureliane.	Comune di Roma	1.643.140,72
b2.5.1	Scavo e sistemazione Foro di Nerva.	Comune di Roma	31.180,82
b2.5.2	Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano. Indagini statiche, restauri ed allestimento	Comune di Roma	486.571,09
b2.6	Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell'area dei Fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del Foro di Nerva e del Foro di Traiano e completamento dei lavori di sistemazione delle aree per l'apertura al pubblico, anche attraverso l'utilizzazione di apparati didattici-scientifici e multimediali che ne rendano più chiara la comprensione	Comune di Roma	415.005,16
b3.1.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia. Casino Nobile	Comune di Roma	1.176.546,35
b3.1.1.1	Ristrutturazione degli edifici monumentali e delle catacombe all'interno di Villa Torlonia.	Comune di Roma	13.359,39
b3.1.1.2	Restauro degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia.	Comune di Roma	99.607,14
b3.1.2.1	Ristrutturazione, da parte del Comune, degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna	Comune di Roma	12.765,57
b3.1.2.2	Ristrutturazione da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e AA. degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna	Comune di Roma	36.705,19

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Importo
b3.1.3.1	Restauro e ristrutturazione dea parte del Comune, dell'edificio monumentale Villa Vecchia all'interno di Villa Pamphili.	Comune di Roma	154,30
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna – Ala ottocentesca- II lotto.	Comune di Roma	74.962,57
c3.2.7	Itinerari protetti nel centro storico per portatori di handicap e sistema di segnalazione (percorso Trevi-Pantheon).	Comune di Roma	29.856,39
c3.3.2.1	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino.	Comune di Roma	89.999,47
c3.3.2.2.1	Corviale: Area a verde.	Comune di Roma	334,83
c3.3.2.3	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Tor Bella Monaca.	Comune di Roma	1.215,25
c3.3.9.1	Adduttrice Nord Ovest – I lotto.	Comune di Roma	348.951,00
c3.3.9.3	Collettore Pisana I e II tronco.	Comune di Roma	214.666,83
c3.3.10.8	Reti di fognatura a Casal Morena (Centrone).	Comune di Roma	983,62
d1.10	Raccordo Via Frattini e svincolo Via della Magliana – autostrada Roma-Fiumicino	Comune di Roma	13.871,01
d2.1.1.b	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli – Opere complementari	Comune di Roma	11.696,02
d2.1.2.b	Costruzione parcheggio di scambio La Storta. Opere complementari	Comune di Roma	369.873,29
d2.1.6	Costruzione parcheggio di scambio Osteria del Curato	Comune di Roma	100.391,49
e3.1.1.2	Riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio – Villa Strohl Fern	Comune di Roma	6.958,22
e3.2.1	Acquisizione aree, progettazione e avvio della realizzazione del Museo della Scienza e strutture culturali.	Comune di Roma	78.398,16
e3.2.5	Castelletto di Villa Sciarra: Restauro ed allestimento Museo della Matematica	Comune di Roma	51.125,12
f2.2.1	Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi Eur.	Comune di Roma	13.279,41
		TOTALE	8.439.172,10

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Assegnazioni
a2.5.1	Progettazioni e realizzazioni relative ad interventi di riqualificazioni di aree e di edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art. 1 della legge 396/90	Comune di Roma	€ 5.000.000,00
b1.2.9	Musei Capitolini: Ristrutturazione, sistemazione del Giardino Romano	Comune di Roma	€ 330.627,98
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: interventi di adeguamento, restauro delle facciate e restauro interno	Comune di Roma	€ 1.293.307,31
b1.2.17	Casina del Salvi (Parco del Celio) : lavori di allestimento museale	Comune di Roma	€ 74.136,30
b1.6.6.1	Recinzione dell'area archeologica delle Terme di Caracalla	Comune di Roma	€ 175.000,00
b1.6.24	Interventi di consolidamento e restauro delle Mura Aureliane	Comune di Roma	€ 1.643.140,72
b1.7.4.2	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto di parco	Comune di Roma	€ 5.000.000,00
b2.5.2	Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano. Indagini statiche, restauri e allestimento	Comune di Roma	€ 3.536.571,09
b2.6	Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell'area dei Fori di	Comune di Roma	€ 415.005,16
b2.7	Colle Oppio, restauro e consolidamento dell'esedra, delle Terme di Traiano	Comune di Roma	€ 250.000,00
b3.1.1	Villa Torlonia. Restauro consolidamento e recupero funzionale del Casino Nobile	Comune di Roma	€ 1.176.546,35
b3.1.3	Villa Pamphilj. Restauro e ristrutturazione della Cascina Floridi	Comune di Roma	€ 275.212,13
b3.2.1	Restauro e ristrutturazione degli edifici storici all'interno di Villa Ada	Comune di Roma	€ 2.250.000,00
c3.1.4.1	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna. IV lotto	Comune di Roma	€ 261.587,54
e3.2.5	Castelletto di Villa Sciarra: Restauro ed allestimento Museo della Matematica	Comune di Roma	€ 51.125,12
e3.2.7	Casal de Pazzi: allestimento museale e costruzione recinzione definitiva	Comune di Roma	€ 220.000,00
b2.8.1	Celio-Tempio del Divo Claudio: restauro e consolidamento	Comune di Roma	€ 1.000.000,00
c3.2.25	Ponte pedonale e ciclabile.Studio di fattibilità (ex Ponte a Corso Francia)	Comune di Roma	€ 800.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Assegnazioni
c3.1.14.1	Ristrutturazione immobile Via degli Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologica infantile	Comune di Roma	€ 500.000,00
d1.43	Asse viario di collegamento di Via Palmiro Togliatti-tratto Ponte Mammolo-Via della Bufalotta.Progettazione	Comune di Roma	€ 2.314.654,97
c3.1.12	Centro di formazione, uffici e foresteria della CRI	Croce Rossa Italiana	€ 2.000.000,00
		TOTALE	€ 28.566.914,67

All. E

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2005	Annualità 2006
b1.5.1.1	Completamento lavori per utilizzo ex Carcere Femminile nel complesso del San Michele	Ministero Beni Culturali	900.000,00	
b1.1.6.1	Chiesa S. Maria Aracoeli	Ministero Beni Culturali	600.000,00	
b1.2.14.4.0.1	Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano: Consolidamento, restauro	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	670.000,00
b1.6.2.25	Palatino – Casa di Livia: Restauri affreschi	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	600.000,00
b1.6.2.26	Foro Romano – Tempio di Antonio e Faustina: Consolidamento e restauro per la fruizione dell'area	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	
b1.6.2.27	Foro Romano – Angolo N-O sottostante il Campidoglio: Sistemazione per apertura al pubblico	Ministero Beni Culturali	700.000,00	500.000,00
b1.6.2.28	Foro Romano – Santa Maria Antiqua: Restauro dipinti	Ministero Beni Culturali	500.000,00	500.000,00
b1.6.3.1	Colosseo – Volta ambulacri, Ipogeo ed arena. Passaggio sotterraneo c.d. di Comodo: Consolidamenti, restauri e allestimenti finalizzati alla fruizione pubblica	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	600.000,00
b1.6.5.1	Domus Aurea: progettazione, allestimento secondo ingresso e restauro superfici affrescate	Ministero Beni Culturali	200.000,00	220.000,00
b1.1.55	Chiesa dei Cappuccini: Chiessa-Cimitero sotterraneo: restauro e valorizzazione apparati decorativi	Ministero Beni Culturali	772.000,00	1.350.000,00
b1.5.3.2	Caserma La Marmora: restauro e funzionalizzazione	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	1.000.000,00
b1.2.14.4.6.1	Villa Farnesina alla Lungara – Accademia Naz. Lincei: restauro	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	
b1.1.56	Ex Arsenale Pontificio. Corpo Principale: restauro	Ministero Beni Culturali	1.000.000,00	1.000.000,00
b1.5.4	Forte Portuense : restauro	Ministero Beni Culturali		1.000.000,00
c.3.1.17.1	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	4.314.654,97	
c.3.1.18	Lavori di riqualificazione della palazzina "Vargas" sita in Piazza della Libertà	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		1.573.417,30
c.3.1.19	Lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei Corazzieri "A.N. DI SANFRONT" in Via XX Settembre-Roma	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		1.573.417,29
d1.3.6	Completamento Tangenziale dei Castelli	Regione Lazio	1.900.000,00	
d4.2.3.1	Nodi di scambio – Colle Mattia	Provincia di Roma	3.300.000,00	

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2005	Annualità 2006
d1.42	S.P.Ardeatina, adeguamento dal Km 14+500 al Km 27+000:opere dal Km 20+000 al Km 23+000	Provincia di Roma	57.000,00	3.000.000,00 * 885.000,00
b1.7.4.1.1	Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione.Primi interventi di valorizzazione	Provincia di Roma	1.000.000,00	* 3.000.000,00
c1.5.6.1	Risanamento del sottobacino della Media Valle dell'Aniene Torrente Fiumicino (Siciliano, Cerreto Laziale, Gerano, Pisoniano, Saracinesca)	Provincia di Roma	500.000,00	
c3.1.11	Recupero dell'edificio di Via dei Prefetti (Roma)	Provincia di Roma	2.050.000,00	
c3.1.8	Restauro e recupero di Palazzo Valentini (Roma)	Provincia di Roma	785.000,00	
c2.4.2.19	Realizzazione della Città dello Sport a Tor Vergata	Comune di Roma	30.000.000,00	30.000.000,00
c1.1.2	Avvio realizzazione tram su gomma Laurentina-Trigoria	Comune di Roma	20.000.000,00	15.000.000,00
d1.4.4	Collegamento diretto di Via dei Prati Fiscali con la Via Olimpica.Progettazione	Comune di Roma		3.000.000,00
e3.2.6	Galleria comunale d'Arte Moderna-Sede Via Crispi: riallestimento	Comune di Roma	500.000,00	
e3.2.8	Museo Napoleonico: allestimento	Comune di Roma	530.000,00	
d1.43	Asse viario di collegamento di Via Palmiro Togliatti-tratto Ponte Mammolo-Via della Bufalotta.Progettazione	Comune di Roma	685.345,03	
c3.2.7.1	Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino	Comune di Roma	2.000.000,00	1.000.000,00
b1.6.24	Interventi di consolidamento e restauro delle Mura Aureliane	Comune di Roma		2.000.000,00
d3.6	Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere	Comune di Roma		5.000.000,00
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" Acilia	Comune di Roma	650.000,00	
b2.9	Area archeologica del Circo di Massenzio.Scavo	Comune di Roma	92.834,59 **307.165,41	
a2.5.1.1	Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciocci di Via di Valle Aurelia	Comune di Roma	550.000,00	

	Annualità 2005	Annualità 2006
TOTALE	79.586.834,59	69.586.834,59
TOTALE CON ASTERISCO	79.894.000,00	73.471.834,59

* Da finanziarsi mediante rimodulazione dei ribassi d'asta e delle riduzioni finanziarie di interventi di titolarietà del Comune di Roma, presenti nel programma di Roma Capitale.

* * Da finanziarsi mediante rimodulazione dei ribassi d'asta e delle riduzioni finanziarie di interventi di titolarietà di soggetti non istituzionali, presenti nel programma di Roma Capitale.

All. F

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Nuovi interventi

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
b1.1.59	Complesso Parrocchiale di S. Givanni Battista de La Salle – Località Torrino Nord	Vicariato di Roma
c3.1.18	Lavori di riqualificazione della palazzina "Vargas" sita in Piazza della Libertà	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
c3.1.19	Lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei Corazzieri "A.N. DI SANFRONT" in Via XX Settembre-Roma	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
d1.42	S.P.Ardeatina, adeguamento dal Km 14+500 al Km 27+000:opere dal Km 20+000 al Km 23+000	Provincia di Roma
b1.7.4.1.1	Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione.Primi interventi di valorizzazione	Provincia di Roma
c2.4.2.19	Realizzazione della Città dello Sport a Tor Vergata	Comune di Roma
c1.1.2	Avvio realizzazione tram su gomma Laurentina-Trigoria	Comune di Roma
d1.44	Collegamento diretto di Via dei Prati Fiscali con la Via Olimpica.Progettazione	Comune di Roma
e3.2.6	Galleria comunale d'Arte Moderna-Sede Via Crispi: riallestimento	Comune di Roma
e3.2.7	Casal de Pazzi: allestimento museale e costruzione recinzione definitiva	Comune di Roma
e3.2.8	Museo Napoleonico: allestimento	Comune di Roma
b2.8.1	Celio-Tempio del Divo Claudio: restauro e consolidamento	Comune di Roma
d1.43	Asse viario di collegamento di Via Palmiro Togliatti-tratto Ponte Mammolo-Via della Bufalotta.Progettazione	Comune di Roma
c3.2.7.1	Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino	Comune di Roma
c3.2.25	Ponte pedonale e ciclabile.Studio di fattibilità (ex Ponte a Corso Francia)	Comune di Roma
c3.1.14	Ristrutturazione immobile Via degli Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologica infantile	Comune di Roma
a2.5.1.1	Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciocci di Via di Valle Aurelia	Comune di Roma
a2.5.1.1	Progettazioni e realizzazioni relative ad interventi di riqualificazioni di aree e di edifici pubblici dimessi o sottoutilizzati ai fini dell'art. 1 della legge 396/90	Comune di Roma

All. G

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Interventi espunti

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
c5.3.1.1.6	Raccordi alla nuova Cabina Primaria Primavalle e costruzione opere accessorie	ACEA

05A11843

DECRETO 12 ottobre 2005.

Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B* di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale è stata attuata la direttiva 000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su strada in ambito comunitario che contempla i medesimi riferimenti tecnici dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004

1. I punti 5-*quinquies* e 5-*sexies* del comma 6 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 211

05A11995

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 novembre 2005.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2003 del «settore industria» (17º bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Emilia-Romagna da agevolare con le risorse finanziarie, di cui alla misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive» del DOCUP Emilia-Romagna 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000, e successive rettifiche, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il proprio decreto del 15 novembre 2004, concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2003 e, tra queste, quella ordinaria della regione Emilia-Romagna;

Visto il Completamento di Programmazione del DOCUP obiettivo 2 - Misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive» Emilia-Romagna 2000-2006;

Considerato che il predetto Complemento di Programmazione prevede che la Misura 1.1, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 24 marzo 2003 tra la regione Emilia-Romagna e il Ministero delle attività produttive con la quale, si concorda l'utilizzo delle risorse previste per la Misura 1.1. del DOCUP Ob.2 Emilia-Romagna in favore di progetti eleggibili al DOCUP medesimo e inseriti nella graduatoria della legge n. 488/1992, secondo criteri individuati dalla regione stessa;

Vista la nota n. AIA/DAP/05/28059 del 7 ottobre 2005 della regione Emilia-Romagna con la quale si conferma la destinazione di risorse aggiuntive al bando 17º del settore «industria» del 2003 della legge n. 488/1992 per la Misura 1.1. del Docup 2000-2006, per un importo complessivo di euro 1.068.670,00, da destinare ai progetti della durata di ventiquattro mesi contenuti nella graduatoria ordinaria della regione Emilia-Romagna, non ammessi a finanziamento per carenza di risorse;

Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Emilia-Romagna 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione Emilia-Romagna del bando «industria» del 2003, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, compatibili con il DOCUP Emilia-Romagna 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sulla Misura 1.1. del DOCUP medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato (Allegato 1) al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Roma, 10 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Emilia-Romagna, del bando del settore «industria» del 2003 (17° bando) non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima e da agevolare con risorse di cui alla misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive» del DOCUP Emilia-Romagna 2000-2006.

Posiz Grad	Numero Prog.	Obiettivo	Tipo Grad	Ditta	Agevolazione calcolata (euro)
32	1703-13	2	L488	Fratelli Righini	193.108,00
35	86176-12	2	L488	Tecno costruzioni	145.968,00
36	17307-13	2	L488	Antarex	211.548,00
37	910-13	2	L488	Tumidei	41.620,00
38	898-13	2	L488	B e B di Bellarini Rosangela	137.984,00
39	15813-13	2	L488	Moni Sergio e C	55.888,00
40	95648-12	2	L488	Serigrafia pubblicità Silvani di Silvani Sergio e Bilotti Alessandro	94.408,00
41	66655-12	2	L488	Master di Gianninni Andrea & C	60.624,00
43	918-13	2	L488	Namaco Ravenna	127.522,00

05A11880

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «A», in Ciampino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A», con sede in Ciampino (Roma), costituita in data 29 giugno 1983, con atto a rogito dott. Tarsia Eugenio di Roma, REA n. 516524, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Serrao, codice fiscale SRRFNC60B12C352A con studio in Roma, via Savoia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11948

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Pegaso società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Pegaso società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita in data 18 settembre 2001, con atto a rogito dott. Fauci Domenico di Verona, n. 313980 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Luca Alberto, nato a Catanzaro il 19 gennaio 1970, residente in Squillace (Catanzaro), via Damiano Assanti snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11879

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Saturno», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 71, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Saturno» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 18 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Barela Sergio di Battipaglia (Salerno), n. 235614 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marotta Massimiliano, nato a Salerno il 28 febbraio 1978, con residenza in Pellezzano (Salerno), via Corgiano n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11998

DECRETO 6 dicembre 2005.

Rettifica dei confini della proprietà delle installazioni elettriche nel punto di connessione alla rete 380 kV dell'Acciaieria Arvedi S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 7, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determini, sentita l'autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete di trasmissione nazionale, e l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica;

Visto il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale ed in particolare l'allegato 1 - elenco linee 380-220 kV, in cui sono elencate reti elettriche o parti di reti elettriche facenti parte rete di trasmissione nazionale, e l'allegato 5 relativo all'elenco delle stazioni elettriche 380-220-150-132 kV;

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente l'ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la nota del 20 settembre 2005 con cui la società Acciaieria Arvedi S.p.a., prima denominata acciaieria ISP, ha richiesto il riconoscimento a proprio nome della titolarità della proprietà degli elementi di impianto e delle apparecchiature collegate a valle del punto di consegna all'estremità, lato utente ISP, della linea a 380 kV n. 397, denominata Cremona UT ISP, ivi inclusa la stazione Utente ISP, facenti parte della rete di trasmissione nazionale a 380 kV, come da allegato tecnico alla stessa nota, attribuita dal citato decreto 25 giugno 1999 a nome della società Enel - divisione trasmissione;

Vista la richiesta di parere avanzata con lettera del 27 settembre 2005, al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in qualità di concessionario dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la nota della Acciaieria Arvedi S.p.a. in data del 19 ottobre 2005, con cui sono state inoltrate a questo Ministero la lettera di Terna S.p.a. del 19 ottobre 2005, prot. n. 3628, concernente la dichiarazione della stessa Terna sulla proprietà degli elementi di impianto e delle apparecchiature a monte del punto di consegna sulla linea Cremona UT ISP, e la convenzione del 1º ottobre 1991 stipulata tra Enel - direzione produzione e trasmissione e l'Acciaieria di Cremona ISP, recante norme per l'esercizio dell'allacciamento a 380 kV tra Enel e la citata acciaieria;

Vista la nota di Terna S.p.a., trasmessa al Ministero delle attività produttive in data 17 novembre 2005, con cui si precisa tra l'altro che quanto comunicato con la citata nota del 7 ottobre 2005 risulta coerente con l'allegato 1 alla convenzione operativa stipulata con il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e che l'ipotesi di gestione degli asset 380 kV relativi all'estremità del tratto di linea a valle del punto di consegna sulla linea denominata Cremona UT ISP, lato utente ISP, prevede la classificazione nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;

Considerato che la proprietà dell'estremità, lato utente ISP, del tratto di linea a 380 kV n. 397, denominata Cremona - UT ISP, con il decreto ministeriale 25 giugno 1999 è stata attribuita per intero all'Enel S.p.a. Divisione trasmissione;

Considerato che, in attuazione delle norme di riorganizzazione delle società del gruppo Enel contenute nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare nell'art. 3, comma 7, la proprietà dei beni e dei rapporti, delle attività e delle passività, relativi alla trasmissione dell'energia elettrica sono state trasferite da Enel alla società Terna S.p.a., operativa dal 1º ottobre 1999;

Considerato che, con decorrenza 1º novembre 2005, le attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale sono state trasferite alla società Terna S.p.a. - Rete elettrica nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

Sentita l'autorità per l'energia elettrica e il gas che con la deliberazione 28 novembre 2005, n. 247/05, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine allo schema del presente decreto relativo alla rettifica del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999;

Ritenuto opportuno rettificare l'individuazione della titolarità degli elementi di rete a valle del punto di consegna del tratto di rete denominato Cremona - UT ISP, lato utente ISP;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la proprietà degli elementi della rete di trasmissione nazionale sul tratto di linea Cremona - UT ISP ubicati a valle del punto di consegna, lato utente ISP, come da schema allegato, è attribuita alla società Acciaieria Arvedi S.p.a.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, 6 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

05A11847

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2005.

Nomina dei componenti l'Unità di coordinamento, di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la direttiva 202/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ed in particolare l'art. 4;

Considerata l'importanza dei compiti attribuiti all'Unità di coordinamento ai fini dell'attività di certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Ritenuto di dover prevedere anche la nomina di membri supplenti al fine di garantire un corretto funzionamento dell'Unità di coordinamento;

Acquisite le designazioni effettuate dalle regioni e province autonome, dalle associazioni nazionali dei vivaisti viticoli e dei costitutori e dall'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

Ritenuta quindi l'opportunità di provvedere alla nomina della suddetta Unità di coordinamento;

Decreta:

Art. 1.

L'Unità di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 risulta così composta:

dott. Pasquale Mainolfi, dirigente settore fitosanitario e dei fertilizzanti, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - presidente.

componenti:

dott. Erminio Neyroz rappresentante regione autonoma Valle d'Aosta, sostituto sig. Renato Grivon;

dott. Ettore Ponzo rappresentante regione Piemonte, sostituto dott. Ivano Scapin;

dott. Roberto Cavicchini rappresentante regione Liguria, sostituto dott. Walter Baruzzo;

dott. Massimo Celè rappresentante regione Lombardia, sostituto dott. Paolo Bergamo;

dott. Armin Morandell rappresentante provincia autonoma di Bolzano, sostituto P.a. Alois Oberhammer;

sig. Tullio Rossi rappresentante provincia autonoma di Trento, sostituto sig. Ernesto Miclet;

dott. Giuseppe Catarin rappresentante regione Veneto, sostituto P.a. Gian Paolo Sancassani;

dott. Carlo Frausin rappresentante regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sostituto dott. Mario Pecile;

dott. Alberto Contessi rappresentante regione Emilia-Romagna, sostituto P.a. Furio Rizzoli;

dott. Stefano Barzagli rappresentante regione Toscana, sostituto dott. Riccardo Buti;

dott. Giuliano Stimilli rappresentante regione Marche, sostituto dott. Renzo Ranieri;

dott. Giuseppe Antonelli rappresentante regione Umbria, sostituto dott.ssa Claudia Santinelli;

dott. Luciano Nuccitelli rappresentante regione Lazio, sostituto dott. Luigi Ruggini;

dott. Giovanni Angarano rappresentante regione Abruzzo, sostituto P.a. Maurizio Sulpizio;

dott. Giuseppe Travaglini rappresentante regione Molise, sostituto dott. Nicola Zinni;

p.a. Carlo Sardo rappresentante regione Campania, sostituto dott. Michele Manzo;

dott. Antonio D'Angelico rappresentante regione Puglia, sostituto p.a. Giacomo Dipierro;

dott. Vincenzo Castoro rappresentante regione Basilicata, sostituto dott. Vitantonio Fornarelli;

dott. Pietro Andricciola rappresentante regione Calabria, sostituto p.a. Marcello Scornaienchi;

dott.ssa Carla Mura rappresentante regione autonoma Sardegna, sostituto dott.ssa Giovanna Canu;

dott.ssa Vincenza Di Salvo rappresentante regione autonoma Sicilia, sostituto dott. Stefano Oliveri;

dott. Carmelo Zavaglia rappresentante C.R.A - Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, sostituto dott. Angelo Caputo;

dott. Gianfranco Tempesta rappresentante MIVA - Moltiplicatori italiani viticoli associati, sostituto sig. Sergio D'Andrea;

dott. Eugenio Sartori rappresentante Associazione regionale produttori di materiale di moltiplicazione della vite del Friuli-Venezia Giulia, sostituto sig. Ezio Marchi;

prof. Franco Mannini rappresentante ACOVIT - Associazione costitutori viticoli italiani, sostituto dott.ssa Severina Cancellier;

dott.ssa Daniela Di Silvestro rappresentante del Servizio fitosanitario nazionale, sostituto dott.ssa Rita Di Giovanni.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A11828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Alessandria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le successive modifiche ed integrazione, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 47584 del 29 novembre 2005 della Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Alessandria;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Alessandria

A far data dal 22 dicembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Alessandria, dipendente dalla Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali di:

Asti;

Pozzolo Formigaro.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'ufficio tecnico di finanza di Alessandria;

la dogana di Alessandria;

la dogana di Asti;

la sezione doganale MM.GG. Fridocks di Pozzolo.

L'ufficio delle dogane di Alessandria ha competenza territoriale in materia doganale e delle accise sulle province di Asti e di Alessandria, con esclusione della competenza in materia doganale della sezione doganale di Rivalta Scrivia che rimane dipendente dalla circoscrizione doganale di Genova.

L'ufficio delle dogane di Alessandria assume le competenze del soppresso ufficio tecnico di finanza di Alessandria, della soppressa dogana di Alessandria e, relativamente alla province di Asti e di Alessandria, della circoscrizione doganale di Torino.

La circoscrizione doganale di Torino mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Torino.

La sezione operativa territoriale di Asti assume, in relazione all'attività di accertamento in materia doganale e delle accise, le competenze della soppressa dogana di Asti.

La sezione operativa territoriale di Pozzolo Formigaro assume, in relazione all'attività di accertamento in materia doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale MM.GG. Fridocks di Pozzolo relativamente ai seguenti comuni: Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Serravalle Scrivia.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Alessandria vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori del soppresso ufficio tecnico di finanza di Alessandria, della soppressa dogana di Alessandria e, relativamente alle province di Alessandria e di Asti, del direttore della circoscrizione doganale di Torino.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Alessandria è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Alessandria assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

05A11996

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Ferrara.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le successive modifiche ed integrazione, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 40820 del 28 novembre 2005 della Direzione regionale per l'Emilia Romagna relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Ferrara;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Ferrara

A far data dal 22 dicembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Ferrara, dipendente dalla Direzione regionale per l'Emilia Romagna.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'ufficio tecnico di finanza di Ferrara;

la dogana di Ferrara;

la sezione doganale di Goro;

la sezione doganale di Porto Garibaldi.

L'ufficio delle dogane di Ferrara ha competenza territoriale sulla provincia di Ferrara e, relativamente alle accise, anche sulla provincia di Ravenna.

L'ufficio delle dogane di Ferrara assume le competenze del soppresso ufficio tecnico di finanza di Ferrara, della soppressa dogana di Ferrara, delle soppresse sezioni doganali di Goro e di Porto Garibaldi e, relativamente alla provincia di Ferrara, della circoscrizione doganale di Bologna.

La circoscrizione doganale di Bologna mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Bologna.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Ferrara vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori del soppresso ufficio tecnico di finanza di Ferrara, della soppressa dogana di Ferrara e, relativamente alla provincia di Ferrara, del direttore della circoscrizione doganale di Bologna.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Ferrara è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Ferrara assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

05A11997

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 novembre 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti Paroxetina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istiuisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del Comitato per i medicinali ad uso umano dell'Agenzia europea dei medicinali reso nell'ottobre 2005 relativo al rischio di difetti congeniti in neonati di madri trattate con paroxetina nel primo trimestre di gravidanza;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 14 novembre 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo la paroxetina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale contenenti la sostanza attiva paroxetina, di integrare o aggiornare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto rilasciato successivamente all'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti la sostanza attiva paroxetina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO 1

Sez.4.6 Gravidanza e allattamento

Uno studio sugli esiti della gravidanza a seguito di esposizione materna ad antidepressivi nel corso del primo trimestre di gravidanza ha indicato un possibile lieve aumento nel rischio di malformazioni congenite, ad esempio difetti del setto ventricolare, in bambini nati da madri trattate con paroxetina. Altri studi, comunque, non forniscono segnali di una associazione con malformazioni congenite.

05A11875

DETERMINAZIONE 29 novembre 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla categoria degli fans non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, meloxicam, nabumetone, naprossene, nimesulide e piroxicam).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere espresso dal Committee for human medicinal Products (CHMP) nella seduta di ottobre 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base dei seguenti FANS non selettivi: diclofenac, etodolac, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, meloxicam, nabumetone, naprossene, nimesulide e piroxicam;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla categoria dei FANS non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, meloxicam, nabumetone, naprossene, nimesulide e piroxicam), di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determina per i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei FANS non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, meloxicam, nabumetone, naprossene, nimesulide e piroxicam), autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno conformarsi a quanto indicato nell'allegato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO

ELEMENTI CHIAVE ADOTTATI DAL CHMP DURANTE LA RIUNIONE DI OTTOBRE 2005 PER I FANS NON-SELETTIVI

SICUREZZA GASTROINTESTINALE DEI FANS.

Sezione 4.3 - CONTROINDICAZIONI.

Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento).

Sezione 4.4 - AVVERTENZE SPECIALI E OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO.

L'uso di «nome di fantasia» deve essere evitato in concomitanza di FANS inibitori selettivi della COX-2.

Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi.

Anziani: I pazienti anziani hanno un aumento della frequenza di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali (vedi sezione 4.2).

Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali.

Negli anziani e in pazienti con storia di ulcera, soprattutto se complicata da emorragia o perforazione (vedi sezione 4.3), il rischio di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione è più alto con dosi aumentate di FANS. Questi pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile. L'uso concomitante di agenti protettori (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) deve essere considerato per questi pazienti e anche per pazienti che assumono basse dose di aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali (vedi sotto e sezione 4.5).

Pazienti con storia di tossicità gastrointestinale, in particolare anziani, devono riferire qualsiasi sintomo gastrointestinale inusuale (soprattutto emorragia gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del trattamento.

Cautela deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcerazione o emorragia, come corticosteroidi orali, anticoagulanti come warfarin, inibitori selettivi del reuptake della serotonina o agenti antiaggreganti come l'aspirina (vedi sezione 4.5).

Quando si verifica emorragia o ulcerazione gastrointestinale in pazienti che assumono «nome di fantasia» il trattamento deve essere sospeso.

I FANS devono essere somministrati con cautela nei pazienti con una storia di malattia gastrointestinale (colite ulcerosa, morbo di Crohn) poiché tali condizioni possono essere esacerbate (vedi sezione 4.8 - effetti indesiderati).

Sezione 4.5 - INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E ALTRE FORME DI INTERAZIONE.

Corticosteroidi: aumento del rischio di ulcerazione o emorragia gastrointestinale (vedi sezione 4.4).

Anticoagulanti: i FANS possono aumentare gli effetti degli anticoagulanti, come il warfarin (vedi sezione 4.4).

Agenti antiaggreganti e inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs): aumento del rischio di emorragia gastrointestinale (vedi sezione 4.4).

Sezione 4.8 - EFFETTI INDESIDERATI.

Gastrointestinali: gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani (vedi sezione 4.4).

Dopo somministrazione di «nome di fantasia» sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza, costipazione, dispepsia, dolore addominale, melena, ematemesi, stomatiti ulcerative, esacerbazione di colite e morbo di Crohn (vedi sezione 4.4- speciali avvertenze e precauzioni d'impiego).

Meno frequentemente sono state osservate gastriti.

SICUREZZA CARDIOVASCOLARE DEI FANS.

Sezione 4.3 - CONTROINDICAZIONI.

Grave insufficienza cardiaca.

Sezione 4.4 - AVVERTENZE SPECIALI E OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO.

Occorre cautela nei pazienti con una storia di ipertensione e/o insufficienza cardiaca poiché, in associazione alla terapia con FANS, sono state riportate ritenzione idrica ed edema.

Sezione 4.8 - EFFETTI INDESIDERATI.

Edema, ipertensione e insufficienza cardiaca sono state riportate in associazione al trattamento con FANS.

SICUREZZA CUTANEA DEI FANS.

Sezione 4.4 - AVVERTENZE SPECIALI E OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO.

Gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali, includenti dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica, sono state riportate molto raramente in associazione con l'uso dei FANS (vedi 4.8). Nelle prime fasi della terapia i pazienti sembrano essere a più alto rischio: l'insorgenza della reazione si verifica nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. «Nome di fantasia» deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo, lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità.

Sezione 4.8 - EFFETTI INDESIDERATI.

Reazioni bollose includenti Sindrome di Stevens-Johnson e Necrolisi Tossica Epidermica (molto raramente).

05A11876

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1999
Yen	139,28
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,952
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67670
Fiorino ungherese	252,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8445
Corona svedese	9,4180
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,918
Franco svizzero	1,5420
Corona islandese	74,81
Corona norvegese	7,9595
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3850
Nuovo leu romeno	3,6442
Rublo russo	34,4000
Nuova lira turca	1,6180
Dollaro australiano	1,6026
Dollaro canadese	1,3888
Yuan cinese	9,6880
Dollaro di Hong Kong	9,3024
Rupia indonesiana	11801,02
Won sudcoreano	1214,90
Ringgit malese	4,5320
Dollaro neozelandese	1,7279
Peso filippino	63,853
Dollaro di Singapore	2,0003
Baht tailandese	49,072
Rand sudafricano	7,6685

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A12029

Comunicato di rettifica, relativo al decreto 24 novembre 2005, recante: «Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI, nei confronti dell'Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., in Roma».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sia alla pagina 21, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2005 è correttamente riformulato nel seguente modo: «Revoca del decreto di decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI n. 20040 del 15 aprile 2005 adottato nei confronti dell'Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., in Roma».

05A11994

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di una medaglia di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale 17 febbraio 2005 al capo 2º cl. nocchiere di porto Tamarindo Antonio, matricola 69TA1266/SP, nato a Galatina (Lecce), il 18 dicembre 1969, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Comandante della motovedetta 842 del corpo delle capitanerie di porto, interveniva prontamente nella notte del 14/15 agosto 2003, unitamente ad altri mezzi militari e civili, in soccorso di 41 naufraghi dell'imbarcazione "Aquilon", affondata a 5 miglia al largo di Cesenatico. Si prodigava con grande impegno e competenza nell'operazione, resa particolarmente complessa, delicata e rischiosa a causa dell'oscurità, delle cattive condizioni meteo marine nonché dell'eterogeneità e dell'elevato numero dei mezzi partecipanti, mettendo in luce esemplari doti di comando, di dedizione al servizio e di spirito di solidarietà marinara. Durante la fase di ricerca individuava un naufrago e ne eseguiva il recupero, manovrando l'unità con alta perizia marinaresca. Contribuiva in tal modo ed in misura determinante al pieno successo dell'operazione, che consentiva di trarre tempestivamente in salvo tutti i naufraghi.». — Acque di Cesenatico, 14 agosto 2003.

05A11851

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2004-2005

Il giorno 7 dicembre 2005 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato Fantoni) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
FP/CGIL (firmato)	CGIL (firmato)
FPS/CISL (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
CONFSAL/ UNSA (firmato)	CONFSAL (firmato)
RDB/PI	RDB CUB
FLP (firmato)	USAE (firmato)
Federazione Intesa*(firmato)	Confintesa*(firmato)

*ammesse con riserva

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro.

CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
COMPARTO MINISTERI

Premessa

Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Pertanto, il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori risorse nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle disponibilità economiche previste per gli anni 2004 e 2005.

In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il comparto dei Ministeri ha inviato all'ARAN il relativo atto di indirizzo nel quale, evidenziando la necessità di concludere con la massima tempestività la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro economico finanziario derivante dagli impegni sottoscritti, ribadendo, altresì, che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.

Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentirà di raggiungere per il biennio 2004-2005 a regime un incremento retributivo complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo 0,5% sarà destinata alla incentivazione della produttività dei dipendenti.

Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarietà dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti retributivi derivanti dalle risorse già stanziate (pari al 4,31%) e di definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi (pari allo 0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin da ora la destinazione. Tale intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovrà essere realizzata non appena sarà approvata la suddetta legge finanziaria a copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

Art. 2.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 20, comma 4, del CCNL del 12 giugno 2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *B*.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 12 giugno 2003.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 13, comma 4 ed all'art. 15, comma 7 del CCNL del 12 giugno 2003, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del CCNL del 12 giugno 2003.

Art. 4.

Clausole speciali

1. Il valore economico del buono pasto di cui all'art. 5 dell'«Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei Ministeri» sottoscritto il 30 aprile 1996 è rideterminato, per i dipendenti del comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in € 7,00.

2. Esclusivamente per il personale dell'ex Ministero delle finanze transitato nel Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze destinatario della legge n. 265 del 2002, è confermato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, l'inquadramento acquisito a seguito delle riqualificazioni ivi previste, verificata la maggiore professionalità acquisita nonché l'effettivo espletamento delle mansioni svolte. La verifica deve effettuarsi entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. Ai fini dell'applicazione del CCNL del 12 aprile 2001 per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, il Fondo unico di cui all'art. 10 del contratto medesimo è ulteriormente incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a € 420.000 annui con decorrenza 1º gennaio 2004, rideterminati in € 910.000 annui con decorrenza 1º gennaio 2005. Tali importi sono individuati sulla base degli incrementi medi complessivi *pro capite* riferiti al restante personale del comparto.

Art. 5.

Norma finale e transitoria

1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad aumentare gli stipendi tabellari di cui all'art. 2 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,00 medi mensili *pro capite* per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 23 del CCNL del 12 giugno 2003 per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 10,00 medi mensili *pro capite* per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	*dal 1.1.2004*	*dal 1.2.05*
Ispettore Generale r.e.	61,93	80,02
Direttore Divisione r.e.	57,56	74,37
C3 - S	49,87	64,43
C3	49,87	64,43
C2	45,39	58,65
C1 - S	41,47	53,58
C1	41,47	53,58
B3 - S	37,96	49,05
B3	37,96	49,05
B2	35,71	46,14
B1	33,95	43,87
A1 - S	32,15	41,54
A1	32,15	41,54

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	*dal 1.1.2004*	*dal 1.2.05*
Ispettore Generale r.e.	27.410,37	28.370,66
Direttore Divisione r.e.	25.474,89	26.367,37
C3 - S	23.548,36	24.321,57
C3	22.070,77	22.843,98
C2	20.090,87	20.794,72
C1 - S	19.034,94	19.677,90
C1	18.352,70	18.995,66
B3 - S	17.862,05	18.450,68
B3	16.801,76	17.390,39
B2	15.803,69	16.357,35
B1	15.026,79	15.553,23
A1 - S	14.759,49	15.257,99
A1	14.229,09	14.727,59

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento all'indennità di amministrazione, le parti, nel confermare i contenuti della dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 12 giugno 2003, si impegnano a riesaminare nel prossimo CCNL le problematiche relative all'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione in godimento ai dipendenti dei Ministeri accorpati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla perequazione della stessa tra i diversi Ministeri. Nell'occasione sarà, altresì, affrontata la questione connessa alla decurtazione dell'indennità di amministrazione nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.

Dichiarazione congiunta n. 2

Con riferimento al comma 7 dell'art. 14 del CCNL del 12 giugno 2003 le parti si impegnano ad affrontare e risolvere, nell'accordo di cui all'art. 5 del presente contratto, le problematiche applicative relative all'attuale formulazione della clausola.

NOTA A VERBALE

La RdB/CUB P.I. valutando complessivamente negativo l'accordo raggiunto per il rinnovo del 2° biennio economico del CCNL Comparto Ministeri, diretta conseguenza dell'accordo del 27 maggio tra governo e sindacati (non sottoscritta dalla sola RdB/CUB e aspramente criticata), non sottoscrive l'ipotesi di accordo e lancia la consultazione di tutte le proprie strutture, delle RSU e dei lavoratori del comparto ministeri.

La RdB/CUB P.I., in merito alla trattativa, denuncia l'inadeguatezza assoluta degli incrementi stipendiali a disposizione (90 euro medi lordi) e i trucchi contabili utilizzati per sopperire alle risorse che saranno disponibili solo a partire dal 2006 e l'occasione che si è persa non volendo risolvere in questa tornata contrattuale gli annosi problemi che gravano sul comparto: l'Indennità di Amministrazione ancora decurtata per malattia e la sua perequazione tra i Ministeri e all'interno dei Ministeri stessi (nonostante sentenze passate in giudicato che riconoscono il diritto alla omogeneizzazione delle retribuzioni) e la stabilizzazione di una quota del salario accessorio in una voce stipendiale fissa e continuativa (la 14^ mensilità).

Unica nota positiva, per la quale la RdB/CUB P.I. rivendica fino in fondo il risultato, è l'aumento del valore del Buono Pasto a 7 euro. Dopo anni di denunce e iniziative di lotta il ministero dell'Economia ha dovuto finalmente riconoscere l'inadeguatezza del valore dei Ticket mensa e i risparmi di gestione operati fino ad oggi sul relativo capitolo di finanziamento che ora finalmente tornano nelle tasche dei legittimi destinatari.

Roma, 3 ottobre 2005

p/Direzione Nazionale
Giuliano Greggi

05A11903

Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, biennio economico 2004-2005.

Il giorno 7 dicembre 2005 alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato Fantoni) ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
FP/CGIL (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/AZIENDE (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
RDB/PI	RDB CUB

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Premessa.

Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Pertanto, il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori risorse nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle disponibilità economiche previste per gli anni 2004 e 2005.

In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ha inviato all'ARAN il relativo atto di indirizzo nel quale, evidenziando la necessità di concludere con la massima tempestività la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro economico finanziario derivante dagli impegni sottoscritti, ribadendo, altresì, che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.

Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentirà di raggiungere per il biennio 2004-2005 a regime un incremento retributivo complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo 0,5% sarà destinata alla incentivazione della produttività dei dipendenti.

Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarietà dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti retributivi derivanti dalle risorse già stanziate (pari al 4,31%) e di definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi (pari allo 0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin da ora la destinazione.

Tale intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovrà essere realizzata non appena sarà approvata la suddetta legge finanziaria a copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.

PARTE PRIMA

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui all'art. 4 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002:

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

2. Il presente contratto collettivo nazionale si riferisce al periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

PARTE SECONDA

SEZIONE I

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 20 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nella allegata tabella C.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.

Art. 4.

Indennità di rischio ed indennità mensile

1. Gli importi dell'indennità di rischio e dell'indennità mensile di cui all'art. 24 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati nelle misure mensili lorde previste dall'allegata tabella D.

Art. 5.

Norma finale e transitoria

1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennità di rischio e l'indennità mensile di cui all'art. 4 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,40 medi mensili procapite per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 25 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 11,10 medi mensili procapite per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.

Tabella A - Vigili del fuoco

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3	49,87	69,74
C2	45,39	63,49
C1	41,47	57,99
B3	39,49	55,28
B2	37,96	53,09
B1	35,71	49,94
A2	33,95	47,48
A1	32,15	44,96

Tabella B - Vigili del fuoco

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3	22.083,14	22.920,04
C2	20.121,90	20.883,73
C1	18.566,63	19.262,55
B3	17.687,57	18.350,93
B2	17.002,54	17.639,65
B1	16.114,59	16.713,85
A2	15.229,81	15.799,61
A1	14.401,99	14.941,55

Tabella C - Vigili del fuoco

AREE e posizioni economiche di sviluppo

Valori in Euro al 1.2.2005 per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Personale operativo

A		B			C		
		B1	B2	B3	C1	C2	C3
		16.713,85	**17.639,65**	**18.350,93**	**19.262,55**	**20.883,73**	**22.920,04**
		16.850,19	17.895,81	18.764,10	19.938,07	21.410,51	23.496,40
		17.129,08	18.205,68	19.228,91	20.505,14	21.937,30	24.072,77
		17.408,48	18.606,45 .		21.038,12	22.462,02	24.649,65
						22.988,29	

Personale STAC

A		B		C		
A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3
14.941,55	**15.799,61**	**16.713,85**	**17.639,65**	**19.262,55**	**20.883,73**	**22.920,04**
15.127,47	16.002,06	16.850,19	17.895,81	19.938,07	21.565,45	23.496,40
15.359,88	16.260,29	17.129,08	18.205,68	20.505,14	21.937,30	24.072,77
15.609,84	16.526,27	17.408,48	18.606,45	21.038,12	22.462,02	24.649,65
					22.988,29	

Tabella D - Vigili del fuoco

Incrementi mensili indennità di rischio

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Incremento dal 1 aprile 2004	Indennità di RISCHIO al 1 aprile 2004
C3	9,87	**603,91**
C2	9,06	**554,09**
C1	8,40	**514,03**
B3	7,62	**466,26**
B2	7,21	**441,25**
B1	6,10	**373,06**

Incrementi mensili indennità mensile

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Posizione economica	Incremento dal 1 aprile 2004	Indennità MENSILE al 1 aprile 2004
C3	4,64	**332,49**
C2	4,64	**332,49**
C1	4,33	**310,53**
B2	3,62	**259,38**
B1	3,17	**226,96**
A2	2,80	**200,09**
A1	2,24	**159,93**

SEZIONE II

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 6.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 33 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL.

Art. 7.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004

Art. 8.

Norma finale e transitoria

1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennità aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,20 medi mensili pro-capite per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 37 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 10,50 medi mensili pro-capite per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.

Tabella A - Monopoli

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3 - S	49,87	69,74
C3	49,87	69,74
C2	45,39	63,49
C1 - S	41,47	57,99
C1	41,47	57,99
B3 - S	37,96	53,09
B3	37,96	53,09
B2	35,71	49,94
B1	33,95	47,48
A1 - S	32,15	44,96
A1	32,15	44,96

Tabella B - Monopoli

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3 - S	23.554,52	24.391,42
C3	22.083,14	22.920,04
C2	20.121,90	20.883,73
C1 - S	19.055,19	19.751,11
C1	18.541,84	19.237,76
B3 - S	17.880,73	18.517,84
B3	17.004,82	17.641,93
B2	16.110,07	16.709,33
B1	15.230,41	15.800,21
A1 - S	14.785,32	15.324,88
A1	14.402,11	14.941,67

Dichiarazione congiunta n. 1.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le parti confermano che, per la concessione dei buoni pasto, la disciplina di riferimento continua ad essere costituita dall'Accordo per la corresponsione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei Ministeri del 30 aprile 1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Dichiarazione congiunta n. 2.

Con riferimento all'art. 50, comma 1, lettera *b)* del CCNL del 24 maggio 2000, le parti convengono sulla necessità che il valore economico del buono pasto ivi previsto, possa essere rideterminato, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'articolo medesimo, in misura non inferiore ad € 7,00.

Dichiarazione congiunta n. 3.

Con riferimento all'art. 37, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004 le parti prendono atto dell'opportunità che nell'ambito delle modalità di utilizzo del Fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio, ivi previsto, siano ricompresi eventuali compensi correlati ai nuovi compiti istituzionali dell'amministrazione.

Dichiarazione congiunta n. 4.

Con riferimento all'art. 5, le parti si impegnano ad individuare, nell'ambito dell'intesa ivi prevista, un criterio di ripartizione delle risorse pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,40 medi mensili pro-capite) da destinare all'indennità di rischio e all'indennità mensile al fine di contenere il divario tra le misure unitarie dei suddetti emolumenti.

NOTA A VERBALE DELLA RDB-CUB PUBBLICO IMPIEGO
ALLEGATA ALLA PREINTESA CCNL AZIENDE - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

La RdB-CUB valuta negativamente l'ipotesi di accordo del CCNL del personale del comparto aziende ed Amministrazioni dello Stato ad orientamento autonomo relativa al secondo biennio 2004-2005 poiché: nel metodo si è evidenziata una modalità di condurre la trattativa incapace di recepire le proposte migliorative avanzate dalla RdB-CUB. Tale condizione deriva dalla scelta del Governo di riportare i lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del rapporto di lavoro pubblicistico. Una scelta che comporterà un'ulteriore perdita del potere contrattuale aggravando le condizioni lavorative ed economiche dei lavoratori.

Inoltre, la trattativa è stata condizionata dagli effetti dell'accordo del 27 maggio che ha fissato risorse economiche del tutto insufficienti. La perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni è di gran lunga superiore all'incremento previsto dall'ipotesi di accordo.

Nel merito l'ipotesi di accordo non prevede nessuna rivalutazione del valore buono pasto e, in particolare si disattende l'impegno preso, da parte del Governo, di rivalutare l'indennità di turno istituita nel precedente biennio ne si procede ad una sua stabilizzazione.

Pertanto non sottoscrive la presente ipotesi di accordo rimandando la decisione definitiva alla consultazione dei propri iscritti e dei lavoratori del comparto.

Roma, 12 ottobre 2005

p/*RdB/CUB pubblico impiego:* GREGGI

05A11904

Contratto collettivo nazionale di lavoro, per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 18 novembre 2005 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2005 sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 7 dicembre 2005, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL . . . . (firmato)

CISL . . . . (firmato)

UIL . . . . (firmato)

CONFSAL . . . . (firmato)

CGU . . . . (firmato)

per le organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL scuola . . . . (firmato)

CISL scuola . . . . (firmato)

UIL scuola . . . . (firmato)

CONFSAL SNALS . . . . (firmato)

GILDA UNAMS . . . . (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al personale del comparto scuola
per il secondo biennio economico 2004-2005

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella *B*.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella *A* hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella *A* sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Retribuzione professionale docenti

1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 81 del CCNL 24 luglio 2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella *C.*

2. Al personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003-2004 e certificate in € 95,2 milioni al lordo degli oneri riflessi, è corrisposta una tantum pari a € 81 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2004.

Art. 5.

Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi dell'art. 82 del CCNL 24 luglio 2003, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:

€ 15,24 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di personale educativo in servizio al 31 dicembre 2003;

€ 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA in servizio al 31 dicembre 2003.

2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 potranno alimentare il fondo per le istituzioni scolastiche solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo-Parti sociali del 27 maggio 2005.

3. Le risorse di cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24 luglio 2003 ricevono nel presente CCNL una diversa finalizzazione poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006 le parti definiranno con apposita sequenza contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto.

Art. 6.

Aumenti contrattuali ai capi di istituto

1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 1998-2001 e che non hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli istituti secondari di secondo grado.

Art. 7.

Posizioni economiche per il personale ATA

1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli articoli 48 e 49 del CCNL 24 luglio 2003, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella *C* allegata al CCNL 24 luglio 2003 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B.

2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24 luglio 2003 da attivarsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

3. Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24 luglio 2003.

4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 in prima applicazione, con le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate per il personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-2005 del comparto scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'area B e di un terzo a favore dell'area A. Ulteriori risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la medesima destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.

5. Al personale delle aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/04 certificate in € 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e 2005, è corrisposta una tantum pari a € 196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale.

Art. 8.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 24 luglio 2003.

Art. 9.

Norma programmatica

1. Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale docente, previste per l'anno scolastico 2004-2005, saranno impiegate con le modalità da definirsi in una sequenza contrattuale da aprirsi entro sessanta giorni dalla certificazione delle risorse stesse.

TABELLA A

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2004 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	22,92	23,51	25,68	29,36	33,95	33,64	33,64	36,51	36,51
da 3 a 8	23,37	23,94	26,26	30,16	34,94	34,55	34,55	37,52	38,58
da 9 a 14	24,98	25,55	28,32	32,60	38,00	37,35	37,35	40,82	41,89
da 15 a 20	26,49	27,05	30,27	35,46	41,58	40,62	40,62	44,61	45,98
da 21 a 27	27,97	28,58	32,23	38,23	45,40	43,79	45,35	48,29	51,18
da 28 a 34	29,09	29,67	33,63	40,96	49,33	46,92	48,46	51,91	54,58
da 35	29,87	30,47	34,70	43,00	53,15	49,26	50,81	54,58	57,30

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	29,63	30,39	33,19	37,95	43,88	39,58	39,58	42,96	42,96
da 3 a 8	30,21	30,95	33,94	38,98	45,16	40,65	40,65	44,15	45,40
da 9 a 14	32,29	33,02	36,60	42,14	49,12	43,95	43,95	48,02	49,29
da 15 a 20	34,24	34,97	39,12	45,83	53,74	47,79	47,79	52,49	54,09
da 21 a 27	36,15	36,94	41,66	49,41	58,68	51,53	53,36	56,82	60,21
da 28 a 34	37,60	38,34	43,47	52,94	63,76	55,21	57,01	61,07	64,22
da 35 a	38,61	39,39	44,86	55,58	68,70	57,95	59,79	64,22	67,42

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

TABELLA B

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (valori per 12 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	13.659,90	14.010,01	15.302,38	17.495,96	20.230,62	17.582,23	17.582,23	19.082,50	19.082,50
da 3 a 8	13.925,18	14.268,28	15.646,28	17.968,93	20.819,59	18.057,22	18.057,22	19.609,37	20.163,59
da 9 a 14	14.886,91	15.223,27	16.874,38	19.425,88	22.644,73	19.520,02	19.520,02	21.331,19	21.893,39
da 15 a 20	15.784,44	16.120,67	18.037,47	21.127,37	24.774,81	21.228,70	21.228,70	23.313,53	24.027,25
da 21 a 27	16.668,09	17.031,95	19.207,56	22.778,93	27.053,50	22.887,02	23.701,35	25.238,19	26.745,11
da 28 a 34	17.334,59	17.677,28	20.040,76	24.408,24	29.394,78	24.523,25	25.323,78	27.126,29	28.525,83
da 35 a	17.801,77	18.159,30	20.679,35	25.621,63	31.672,27	25.741,51	26.556,37	28.525,83	29.945,29

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

TABELLA C

AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE

Fasce anzianità	*RPD al 1.1.2003*	*Aumenti dal 1.1.2004*	*RPD dal 1.1.2004*
Da 0 a 14 anni	**142,55**	**12,27**	**154,82**
Da 15 a 27 anni	**175,93**	**14,72**	**190,65**
Da 28 anni	**215,45**	**23,72**	**239,17**

1. *Dichiarazione a verbale.*

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola nel sottoscrivere il contratto nazionale scuola relativo al secondo biennio economico, in considerazione del tempo trascorso dalla sigla dell'ipotesi di accordo alla data odierna nonché del fatto che si tratta di un contratto arrivato ormai alla scadenza del biennio, richiedono il massimo sforzo ed impegno del Governo perché l'erogazione delle somme dovute al personale avvenga in tempi brevissimi e le successive sequenze rispettino le scadenze definite.

2. *Dichiarazione a verbale.*

Dal 1° gennaio 2006 si apre il rinnovo del contratto quadriennale eppure, ad oggi, il Governo non ha ancora stanziato, nella legge finanziaria per il 2006, le risorse necessarie.

Al fine di evitare ulteriori e penalizzanti ritardi ai lavoratori della scuola FLC CGIL, CISL Scuola UIL Scuola chiedono l'impegno del Governo per recuperare lo stanziamento da destinare ai rinnovi contrattuali nei pochi giorni che mancano all'approvazione della legge finanziaria.

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola ribadiscono la centralità dell'ARAN per il rinnovo dei contratti pubblici.

05A11905

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Teva»

Estratto determinazione n. 177 del 14 dicembre 2005

Medicinale: SERTRALINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858013/M (in base 10), 134U4X (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858025/M (in base 10), 134U59 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858037/M (in base 10), 134U5P (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858049/M (in base 10), 134U61 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858052/M (in base 10), 134U64 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858064/M (in base 10), 134U6J (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858076/M (in base 10), 134U6W (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858088/M (in base 10), 134U78 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858090/M (in base 10), 134U7B (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858102/M (in base 10), 134U7Q (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858114/M (in base 10), 134U82 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858126/M (in base 10), 134U8G (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858138/M (in base 10), 134U8U (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858140/M (in base 10), 134U8W (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858153/M (in base 10), 134U99 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858165/M (in base 10), 134U9P (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858177/M (in base 10), 134UB1 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858189/M (in base 10), 134UBF (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863191/M (in base 10), 134Z6R (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863203/M (in base 10), 134Z73 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863215/M (in base 10), 134Z7H (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100X1 (dose unitaria) compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863227/M (in base 10), 134Z7V (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863239/M (in base 10), 134Z87 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863241/M (in base 10), 134Z89 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036863254/M (in base 10) 134Z8Q (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036863266/M (in base 10), 134Z92 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (tipo A), idrossipropilcellulosa magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol, polisorbato 80, titanio diossido (E 171).

Produzione e confezionamento: Novartis (Bangladesh) Ltd Pharma Plant Cherag Ali Market Squibb Road-Tongi Gazipur Bangladesh - Millmount Healthcare Ltd, Units 5-7, Navana Enterprise/Centre-Trim Road Navana Co Meath (lreland).

Indicazioni terapeutiche: episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858052/M (in base 10), 134U64 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 10,14 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,74 euro;

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858126/M (in base 10), 134U8G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,08 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 26,54 euro;

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858165/M (in base 10), 134U9P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 5,07 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,37 euro;

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858177/M (in base 10), 134UB1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 8,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 13,29 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11945

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto del provvedimento UPC/II n. 1576 del 3 settembre 2004, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Pilobloc"».

Nell'estratto del provvedimento relativo alla specialità medicinale per uso umano «Pilobloc», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 2004, alla pag. 29, prima colonna, nella parte relativa alle confezioni, il periodo relativo all'«A.I.C. n. 034346027/M - collirio soluzione 60 contenitori monodose da 0,25 ml», deve intendersi espunto.

05A11902

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società lussemburghese The Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd alla società inglese The Steamship Mutual Underwriting Association Limited.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza del Lussemburgo ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società lussemburghese The Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd alla società inglese The Steamship Mutual Underwriting Association Limited.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A11946

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501295/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.